



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione generale della Presidenza della Regione
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna

Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione

Anno 2019

PREMESSA

Il procedimento relativo alle elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale del prossimo 24 febbraio 2019 si svolgerà secondo le disposizioni normative contenute:

- *nella legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 “Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna”, come da ultimo modificata con la legge regionale statutaria 20 marzo 2018, n. 1 “Modifiche alla L.R.Stat. 12 novembre 2013, n. 1 in materia di rappresentanza di genere”;*
- *nella legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale” come da ultimo modificata con la legge regionale 12 dicembre 2018, n. 44 “Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979 e alla legge regionale n. 16 del 2013, in materia di procedimento per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale”;*
- *nella legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 “Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale” come da ultimo modificata con la legge regionale 12 dicembre 2018, n. 44 “Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979 e alla legge regionale n. 16 del 2013, in materia di procedimento per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale”;*
- *nel D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”, come da ultimo modificato con la legge 3 novembre 2017, n. 165 “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali” e, in via residuale, nelle ulteriori disposizioni applicabili per l’elezione della Camera dei deputati.*

Per agevolare i compiti cui sono chiamati gli Uffici elettorali di sezione sono state predisposte le unite istruzioni, sulle quali si richiama la dovuta attenzione di tutti i componenti degli Uffici predetti.

Nella compilazione del verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione, al fine di evitare errori od omissioni che possono influire sulla stessa regolarità delle operazioni, ivi comprese quelle riguardanti l’assegnazione dei seggi e la proclamazione dei candidati eletti, si raccomanda che:

- a) *ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che, di queste, ne costituiscono il fondamento;*
- b) *i dati numerici da riportare nei verbali, dopo che siano stati effettuati i riscontri previsti nei diversi paragrafi della presente pubblicazione, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi di cui si dovranno avvalere gli Uffici centrali circoscrizionali e l’Ufficio centrale regionale per le operazioni di loro rispettiva competenza;*

- c) *i succitati verbali riportino in ciascun foglio la firma di tutti i componenti l'Ufficio nonché il bollo della sezione;*
- d) *al momento della formazione dei plichi, gli atti ed i relativi allegati, da inoltrare ai vari Uffici, siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.*

Le presenti istruzioni sono state redatte al solo fine di agevolare i compiti degli Uffici preposti, facilitando la lettura delle vigenti disposizioni normative, cui si fa, pertanto, rinvio integrale poiché i contenuti della presente pubblicazione non possono a nessun effetto ritenersi sostitutivi della disciplina vigente in materia.

Si confida che, con l'ausilio di questa pubblicazione, tutte le operazioni elettorali saranno disimpegnate con maggiore regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della volontà popolare.

La presente pubblicazione è consultabile, tempestivamente aggiornata in caso di modifiche e revisioni successivamente intervenute, nel sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna all'indirizzo web:

<http://www.sardegnaelezioni.it/>

SOMMARIO

Premessa	2
L'Ufficio elettorale di sezione	7
Composizione dell'Ufficio elettorale di sezione.....	7
1. Composizione dell'Ufficio e validità delle operazioni	7
2. Obbligatorietà delle funzioni. Sanzioni	7
Il presidente.....	7
3. Nomina e sostituzione	7
4. Funzioni.....	8
5. Poteri di polizia	8
Il vice presidente	9
Gli scrutatori	9
6. Nomina e sostituzione	9
7. Funzioni.....	10
Il segretario	10
8. Nomina e sostituzione	10
9. Funzioni.....	10
I rappresentanti delle liste dei candidati.....	11
10. Designazione	11
11. Facoltà	12
12. Sanzioni.....	12
Luoghi di cura e di detenzione	13
13. Sezione ospedaliera	13
14. Ufficio distaccato	13
15. Seggio speciale	13
16. Compiti del Seggio speciale	14
Le operazioni preliminari all'insediamento dell'Ufficio.....	15
17. Consegna del materiale per le operazioni di voto e di scrutinio	15
18. Elenchi di particolari categorie di elettori	16
19. Ricognizione dell'arredamento della sala.....	17
Insediamento dell'Ufficio di Sezione e operazioni preliminari alla votazione.....	19
Insediamento dei componenti l'Ufficio	19
20. Costituzione dell'Ufficio	19
21. Accesso nella sala della votazione.....	19
Operazioni preliminari all'autenticazione delle schede	20
22. Annotazioni nelle liste di sezione.....	20
23. Determinazione dell'ora per la raccolta del voto nei luoghi di cura, di detenzione e a domicilio degli elettori degenti e annotazioni nelle liste della Sezione.....	20
Autenticazione delle schede.....	20
24. Determinazione del numero delle schede da autenticare.....	20
25. Firma e timbratura	21
26. Prosecuzione delle operazioni preliminari del sabato.....	21
Le operazioni preliminari alla apertura della votazione	22
27. Ricognizione dell'Ufficio elettorale di Sezione.....	22
28. Consegna delle schede al presidente del Seggio speciale.....	22
Le operazioni di votazione.....	23
29. Apertura della votazione.....	23
30. Ammissione degli elettori alla votazione	23
31. Elettori non iscritti nelle liste della Sezione	23
32. Identificazione degli elettori	24
33. Esibizione della tessera elettorale, della sentenza o dell'attestazione	25
34. Espressione del voto.....	25
Modalità di espressione del voto.....	26
35. Manifestazione del voto per le liste circoscrizionali e per i candidati alla carica di Presidente della Regione.....	26
36. Manifestazione del voto di preferenza.....	26

Casi particolari che possono verificarsi nel corso della votazione.....	27
37. Elettore che indugia artificiosamente nell'espressione del voto.....	27
38. Schede deteriorate	27
39. Elettore che consegna una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore	27
40. Elettore che non restituisce la scheda o la matita	27
41. Elettore che non vota nella cabina.....	28
42. Elettore fisicamente impedito nell'espressione autonoma del voto o handicappato.....	28
43. Elettori non deambulanti	30
44. Elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione	31
45. Elettori di cui all'articolo 42 della L.R. n. 7/1979.....	31
46. Elettori di cui all'articolo 43 della L.R. n. 7/1979.....	31
47. Naviganti (marittimi e aviatori).....	32
Votazione dei ricoverati nei luoghi di cura	32
48. Votazione nelle Sezioni ospedaliere.....	32
49. Votazione nei luoghi di cura fino a 199 posti letto.....	33
Votazione dei detenuti aventi diritto al voto	33
50. Voto dei detenuti	33
Sospensione e rinvio alla giornata di lunedì	34
Le operazioni preliminari allo scrutinio	35
51. Accertamento del numero dei votanti.....	35
52. Plico contenente le liste della votazione	36
53. Controllo delle schede residue - formazione e spedizione del relativo plico.....	36
54. (omissis)	36
Le operazioni di scrutinio	37
55. Composizione dell'Ufficio di sezione durante lo scrutinio	37
56. Eventuale impossibilità di ultimare lo scrutinio	37
57. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori.....	37
Le operazioni di scrutinio	38
58. Modalità dello scrutinio.....	38
59. Spoglio e registrazione dei voti	38
60. Schede bianche	38
61. Casi di nullità ed annullamento	39
62. Voti contestati.....	42
63. Operazioni di controllo dello spoglio	43
64. Risultato dello scrutinio.....	43
65. Estratto del verbale.....	44
66. Chiusura del verbale e formazione dei plichi	44
67. Riconsegna del materiale.....	45
Principali sanzioni	46
Sanzioni relative alle operazioni dei seggi.....	46
Azione penale	46
VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO.....	47

L'Ufficio elettorale di sezione

Composizione dell'Ufficio elettorale di sezione

1. Composizione dell'Ufficio e validità delle operazioni

In ogni sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale, di seguito denominato "Ufficio". L'Ufficio è composto da un presidente, da quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario (articolo 28 della L.R. n. 7/1979).

Tutti i componenti l'Ufficio sono considerati, durante l'esercizio delle loro funzioni, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (articolo 34, comma 3, della L.R. n. 7/1979).

Per i reati commessi a danno dei componenti l'Ufficio si procede con giudizio direttissimo (articolo 112 del D.P.R. n. 361/1957).

Per la validità delle operazioni elettorali dell'Ufficio devono trovarsi sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vice presidente (articolo 62, comma 2 della L.R. n. 7/1979).

Per "*operazioni elettorali*" si intendono tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli Uffici dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio.

2. Obbligatorietà delle funzioni. Sanzioni

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (articolo 34, comma 1, della L.R. n. 7/1979).

Coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutano l'incarico o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento, sono puniti con la multa da euro 309,00 a euro 516,00 (articolo 108 del D.P.R. n. 361/1957).

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i componenti che, senza giustificato motivo, si allontanano dall'Ufficio prima del termine delle operazioni elettorali.

Il presidente

3. Nomina e sostituzione

Il presidente dell'Ufficio è nominato dal Presidente della Corte d'appello di Cagliari.

Quando il presidente designato non è in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente della Corte d'appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale era stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente, tale da non consentire la sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d'appello, assume la presidenza dell'Ufficio il sindaco o un suo delegato (articolo 29 della L.R. n. 7/1979).

Nei casi di assenza o impedimento sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente (articolo 34, comma 2, della L.R. n. 7/1979).

4. Funzioni

Il presidente compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente.

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendola risultare dal verbale, riguardo i reclami anche orali, sulle difficoltà e gli incidenti sollevati relativamente alle operazioni elettorali, sulla nullità dei voti e sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa (articolo 62, primo comma, della L.R. n. 7/1979 e articolo 67, primo comma, della L.R. n. 7/1979).

Si tenga presente che le decisioni del presidente relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati sono riesaminate, ai sensi dell'articolo 72, primo comma, numero 2), della L.R. n. 7/1979 dagli Uffici centrali circoscrizionali.

Le decisioni del presidente sono provvisorie; infatti, contro le operazioni elettorali è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti, atto conclusivo del procedimento elettorale.

5. Poteri di polizia

Il presidente, in quanto incaricato dei compiti di polizia dell'adunanza, ai sensi dell'articolo 38 della L.R. n. 7/1979:

- a) dispone degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbano il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettono reato;
- b) richiede l'ingresso nella sala della votazione degli appartenenti alla Forza pubblica e alle Forze armate. Soltanto in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, anche senza richiesta del presidente, facendosi assistere dalla forza, possono entrare nella sala;
- c) riceve le proteste o i reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio notificati dagli ufficiali giudiziari che a tal fine possono accedere nella sala della votazione in qualsiasi momento;
- d) può, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori ne fanno richiesta, disporre l'ingresso e la permanenza nella sala della votazione, anche prima dell'inizio delle operazioni elettorali, degli appartenenti alla Forza pubblica e alle Forze armate;
- e) avanza tutte le richieste ritenute opportune sia alle autorità civili sia ai comandanti militari, che sono tenuti ad ottemperarvi, anche al fine di assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è sito il seggio e di impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti;
- f) decide, quando ritiene che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori che hanno già votato escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione;
- g) dispone l'allontanamento dalla cabina degli elettori che indugiano senza motivo nella espressione del voto o che non rispondono all'invito di restituire la scheda votata; gli elettori allontanati sono obbligati a restituire la scheda e sono riammessi a votare dopo che hanno votato gli altri elettori presenti;
- h) provvede alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi, al termine delle operazioni delle giornate del sabato e della domenica (articolo 39, ultimo comma, della L.R. n. 7/1979; articolo 60, quarto comma, della L.R. n. 7/1979).

Il vice presidente

Il vicepresidente è scelto dal presidente tra gli scrutatori (articolo 28 della L.R. n. 7/1979).

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio (articolo 34, secondo comma, della L.R. n. 7/1979).

Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni dell'Ufficio (articolo 62, secondo comma, della L.R. n. 7/1979).

Gli scrutatori

6. Nomina e sostituzione

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale (articolo 4-bis del D.P.R. n. 223/1967; articolo 6 della legge n. 95/1989 richiamati dall'articolo 20, comma 1-bis, della L.R. n. 16/2013).

Quando all'atto della costituzione dell'Ufficio tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti o non sono stati nominati, il presidente li sostituisce chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori del comune presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 32 della L.R. n. 7/1979 (articolo 35, secondo comma, della L.R. n. 7/1979).

Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 7/1979, i dipendenti dell'Amministrazione regionale addetti al Servizio elettorale sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di Segretario.

Poiché le operazioni del seggio si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nelle notti tra il sabato e la domenica e tra la domenica e il lunedì, può sorgere il dubbio se sia ammissibile qualche variazione nella composizione dell'ufficio elettorale di sezione nel corso delle operazioni anzidette.

Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si deve ritenere che la composizione dell'Ufficio elettorale di sezione debba restare invariata quale era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se, nel frattempo, si siano presentate le persone che erano state designate alla carica di presidente o di scrutatore e che erano state sostituite perché assenti.

Peraltro, se la domenica o il lunedì dovessero mancare, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che il sabato hanno esercitato le funzioni di presidente oppure di scrutatore per l'assenza dei designati, e se siano, invece, presenti questi ultimi, può ammettersi che questi assumano l'ufficio senza dover procedere a surrogazioni con persone diverse.

Eventualmente, ove neppure quelli originariamente designati si trovassero presenti, il presidente, od in sua assenza il vicepresidente, provvederà alla sostituzione degli scrutatori assenti con le modalità più sopra illustrate.

Pertanto, la composizione dell'Ufficio resta invariata in ogni giornata, quale era all'inizio delle operazioni elettorali, anche se nel frattempo si sono presentate le persone originariamente designate.

7. Funzioni

Gli scrutatori:

- a) compiono gli atti concernenti le operazioni di autenticazione delle schede, di identificazione degli elettori e di scrutinio;
- b) provvedono al recapito delle buste contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio;
- c) esprimono parere: sui reclami, sulle difficoltà e gli incidenti sollevati relativamente alle operazioni elettorali, sulla nullità dei voti e sull'assegnazione o meno dei voti contestati (articolo 62, primo comma, della L.R. n. 7/1979 e articolo 67, primo comma, della L.R. n. 7/1979).

Esprimono, inoltre, parere nel caso in cui il presidente intenda emanare l'ordinanza motivata di sgombero della sala da parte degli elettori che hanno già votato. In materia di polizia, se tre scrutatori ne fanno richiesta, il presidente ha l'obbligo di far entrare la Forza pubblica nella sala (articolo 38, settimo comma, della L.R. n. 7/1979).

- d) esprimono il proprio parere al presidente dell'Ufficio nei casi indicati dalla legge o a sua richiesta;
- e) possono assistere, su invito del magistrato competente, all'apertura della busta contenente le liste della sezione usate per la votazione (articolo 71, sesto comma, della L.R. n. 7/1979).

Il segretario

8. Nomina e sostituzione

Il segretario è scelto dal presidente, di norma prima dell'insediamento dell'Ufficio, fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in cui ha sede la sezione, per i quali non esistano cause di esclusione, in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 2 della legge n. 53/1990).

S'intende, peraltro, che qualora il presidente non abbia scelto il segretario prima dell'insediamento dell'Ufficio, ciò non può impedire che egli stesso vi provveda all'atto della costituzione dell'Ufficio medesimo.

Nel caso di temporanea assenza o impedimento del segretario, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto; analogamente si procede quando il presidente si reca, accompagnato dal segretario, a raccogliere il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto e degli elettori ammessi al voto a domicilio, eventualmente assegnati alla sezione.

9. Funzioni

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni dell'Ufficio.

In particolare provvede alla compilazione dei verbali, alla registrazione, assieme agli scrutatori, dei voti durante lo scrutinio, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali e alla confezione dei plichi contenenti i verbali stessi o le liste della votazione.

I rappresentanti delle liste dei candidati

10. Designazione

I delegati, indicati nella dichiarazione di presentazione della lista di candidati, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare presso l'Ufficio di ciascuna sezione elettorale, con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere (articolo 19 della L.R. n. 7/1979).

Le designazioni possono essere fatte entro il venerdì precedente le elezioni, al segretario del comune, che ne dovrà rilasciare ricevuta e ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio, oppure direttamente a questi ultimi, il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione (articolo 19, secondo comma, della L.R. n. 7/1979).

Nella seconda ipotesi, il sindaco consegna ai presidenti di ogni Ufficio elettorale, unitamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati di lista che non hanno provveduto ancora a designare i propri rappresentanti presso ciascuna sezione.

I presidenti di seggio, all'atto delle designazioni dei rappresentanti presso la sezione, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni stesse, tenendo presenti i seguenti elementi:

1) la designazione dei rappresentanti presso la sezione non è ammissibile se colui che la fa non sia uno dei delegati delle liste dei candidati, oppure una delle persone da essi autorizzate in forma autentica, a norma dell'articolo 19, secondo comma, della L.R. n. 7/1979;

2) il rappresentante designato deve essere elettore della circoscrizione: tale requisito potrà essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;

3) la designazione deve essere fatta per iscritto, e la firma dei delegati deve essere autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, da: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta a norma dell'art. 21, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in particolare:

— l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione, e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

— il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data ed il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

È da avvertire, infine, che le designazioni dei rappresentanti per tutte le sezioni del Comune possono essere contenute in un unico atto: in tal caso, al presidente di seggio sarà presentato, ai fini di che trattasi, un estratto, debitamente autenticato con le modalità sopra indicate al n. 3, contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

11. Facoltà

I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che permetta di seguire le operazioni elettorali, e possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni (articolo 20, primo comma, della L.R. n. 7/1979);
- b) possono apporre la loro firma nei verbali dell'Ufficio e nei relativi estratti, sulle strisce di chiusura dell'urna e sulle buste contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione (articoli 63, 68, secondo comma, 70 e 71 della L.R. n. 7/1979);
- d) possono trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa (articolo 60, ultimo comma, della L.R. n. 7/1979);
- e) possono portare, all'interno della sala della votazione, un distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.

Ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, 6 marzo 2014, n. 107 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014, i rappresentanti sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.

I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (articolo 8 e 9, quarto comma, della legge n. 136/1976) o dall'ufficio distaccato di sezione (articolo 51, primo comma, e articolo 53 del D.P.R. n. 361/1957) o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio (articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e ss.mm.).

Il presidente, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, garantisce ai rappresentanti delle liste la concreta possibilità di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

I rappresentanti di lista, nell'esercizio delle loro funzioni, sono da considerarsi quali pubblici ufficiali (articolo 34, ultimo comma, della L.R. n. 7/1979).

Per i reati commessi in danno di essi si procede a giudizio direttissimo (articolo 112 del D.P.R. n. 361/1957).

12. Sanzioni

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall'aula i rappresentanti di lista che esercitino violenza, o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali (art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957, art. 20, secondo, L.R. 7/1979).

I rappresentanti che impediscano il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell'art. 104, sesto comma, del D.P.R. n. 361/1957 (come aggiornato in base all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, ed all'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689) con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.

Luoghi di cura e di detenzione

I degenti e i detenuti sono ammessi a votare nel luogo di cura o di detenzione, purché elettori della Regione (articolo 51, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957 e articolo 8, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni regionali ai sensi dell'art. 1, primo comma lett. d) del decreto legge 161/1976 in forza del rinvio operato dall'articolo 20, comma 1-bis, della L.R. n. 16/2013).

Analogamente, è garantito l'esercizio del diritto di voto per quegli elettori, non in grado di accedere alle sezioni elettorali, ricoverati in strutture che non rientrano nella categoria di presidi ospedalieri (case di riposo, strutture dedicate all'assistenza e alla riabilitazione dei lungodegenti); inoltre, in conformità al parere espresso dal Ministero della Sanità, devono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero anche i tossicodipendenti degenti presso tali strutture, anche quando alle stesse non sia stato ancora concesso formalmente l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa da parte delle autorità regionali competenti, ai sensi dell'articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

In questi casi le modalità seguite per la raccolta del voto sono quelle descritte nel § 14.

13. Sezione ospedaliera

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti letto è istituita, ogni 500 letti o frazione di 500, una Sezione elettorale (Sezione ospedaliera) composta e funzionante secondo la disciplina prevista per gli Uffici elettorali di sezione (articolo 52, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957).

14. Ufficio distaccato

Quando nella circoscrizione della sezione esistono luoghi di cura con **meno di 100** posti letto, oppure degenti ammessi al voto presso il proprio domicilio, il voto di tali elettori è raccolto dal cosiddetto Ufficio distaccato della sezione, composto dal presidente, da uno degli scrutatori e dal segretario dell'Ufficio elettorale, e con la presenza dei rappresentanti di lista che ne hanno fatto richiesta (articolo 53 del D.P.R. n. 361/1957 e articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e ss.mm.ii., richiamati dall'art. 20, comma 1-bis, della L.R. n. 16/2013).

Il presidente, prima dell'insediamento, prende accordi con la direzione sanitaria per determinare l'ora in cui l'Ufficio distaccato si recherà a raccogliere il voto degli elettori ricoverati. Poiché, d'altra parte, le operazioni di voto presso la sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente del seggio saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di segretario saranno affidate ad un altro scrutatore.

Le schede votate dagli elettori degenti, raccolte in un'apposita busta, vengono portate nella sede della sezione e immesse immediatamente nell'urna.

15. Seggio speciale

Quando nella circoscrizione della sezione esistono ospedali e case di cura **con almeno 100 e fino a 199 posti** letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto dei degenti e dei detenuti è raccolto da un apposito Seggio speciale (articolo 9 della legge 136/1976, applicabile alle elezioni regionali ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera e), del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161; articolo 8 della legge 136/1976, applicabile alle elezioni regionali ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera d), del decreto legge 161/1976 in forza del rinvio operato dall'articolo 20, comma 1-bis, della L.R. n. 16/2013).

Il Seggio speciale è composto da un presidente nominato dal Presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori nominati dalla Commissione elettorale comunale, nei termini e con le modalità

previsti per tali nomine. Il segretario è scelto dal presidente tra i due scrutatori (articolo 9, primo e terzo comma, della legge 136/1976).

La costituzione del Seggio speciale è effettuata alle ore 16 del sabato, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.

La sostituzione dei componenti il Seggio speciale eventualmente assenti o impediti avviene nelle modalità già descritte con riferimento all'Ufficio elettorale di sezione.

Alle operazioni del Seggio speciale possono assistere i rappresentanti di lista, designati presso l'Ufficio elettorale di sezione, che ne fanno richiesta (articolo 9, quarto comma, della legge 136/1976).

Il Seggio speciale viene istituito anche presso le Sezioni ospedaliere, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi nelle cabine per esprimere il voto (articolo 9, nono comma, della legge 136/1976).

16. Compiti del Seggio speciale

Le operazioni del Seggio speciale, limitate esclusivamente alla raccolta del voto, si svolgono durante le ore in cui è aperta la votazione (articolo 9, primo comma, della legge 136/1976). Anche in questo caso, nonostante il silenzio della legge, è opportuno, per ragioni di ordine pratico, che il presidente prenda i necessari preventivi accordi con la direzione del luogo di cura o di detenzione per determinare il giorno e l'ora in cui il Seggio speciale si recherà a raccogliere il voto degli elettori ricoverati o detenuti.

I compiti del Seggio speciale cessano non appena le schede votate, raccolte in un'apposita busta, vengono portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente immesse nell'urna destinata alla votazione. Nessun'altra incombenza può essere affidata, nell'ambito della sezione elettorale, al presidente e agli scrutatori del Seggio speciale; in particolare essi non prendono parte alle operazioni di autenticazione (firma e timbratura) delle schede (articolo 9, settimo comma, della legge 136/1976).

Le operazioni preliminari all'insediamento dell'Ufficio

17. Consegna del materiale per le operazioni di voto e di scrutinio

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione (articolo 24 della L.R. n. 7/1979):

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione¹;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale circondariale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal Segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione (a norma degli articoli 8 e 9 della legge 136/1976, articolo 1, primo comma, lettera d), del decreto legge 161/1976 richiamati dall'articolo 20, comma 1-bis, della L.R. n. 16/2013) nonché l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti (a norma articolo 51 del D.P.R. n. 361/1957 richiamato dall'articolo 20, comma 1-bis, della L.R. n. 16/2013);
- 4) tre copie dei manifesti contenenti le liste dei candidati della circoscrizione elettorale e i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Regione; una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre due devono essere affisse nella sala della votazione in modo da consentire un'agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti (articolo 17, comma 2-bis della L.R. n. 16/2013);
- 5) il manifesto recante le principali sanzioni, previste dal D.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni, da affiggere nella sala della votazione;
- 6) i verbali di nomina degli scrutatori, compreso, eventualmente, quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;
- 7) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'articolo 19 della L.R. n. 7/1979;
- 8) i pacchi delle schede che al Sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 9) un'urna;
- 10) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 11) il plico contenente gli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio e un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto (Busta n. 1 R);
- 12) il plico contenente gli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze dell'Ufficio di sezione.

Di tale consegna è redatto apposito verbale in duplice esemplare: un esemplare è trattenuto dal presidente mentre l'altro è consegnato al sindaco o al suo delegato.

Il pacco delle schede di votazione e il plico contenente il bollo della Sezione devono essere aperti il sabato pomeriggio, dopo la costituzione dell'Ufficio, che, ai sensi dell'articolo 35 della L.R. n. 7/1979, deve avvenire alle ore 16.

Per quanto riguarda il materiale di cui al numero 11), in particolare si raccomanda, al fine di evitare il verificarsi di interruzioni non appena iniziate le operazioni di scrutinio, che ogni Ufficio verifichi di aver ricevuto le prescritte tabelle di scrutinio come dal prospetto appresso riportato:

¹ Un secondo bollo della sezione viene consegnato soltanto agli uffici elettorali di sezione nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio; il secondo bollo deve essere utilizzato esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto nei predetti luoghi o al loro domicilio.

- una copia Mod. 17 R “Tabelle di scrutinio - Liste circoscrizionali”, frontespizio rosso;
- una copia Mod. 17 R “Tabelle di scrutinio - Liste circoscrizionali”, frontespizio nero;
- una copia Mod. 18 R “Tabelle di scrutinio – Candidati alla carica di Presidente della Regione”, frontespizio rosso;
- una copia Mod. 18 R “Tabelle di scrutinio – Candidati alla carica di Presidente della Regione”, frontespizio nero.

Alle Sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione sono consegnati anche gli appositi verbali e buste, le liste aggiunte, nonché un altro plico contenente il secondo bollo che sarà utilizzato dall’Ufficio distaccato o dal Seggio speciale per la sola timbratura delle tessere elettorali da parte di tali Uffici speciali e che può essere aperto solo all’inizio di tale operazione.

18. Elenchi di particolari categorie di elettori

Al presidente sono inoltre consegnati anche gli elenchi delle seguenti categorie di elettori:

- a) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;
- b) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del Sindaco (art. 41, secondo comma, L.R. n.7/1979; art. 32-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come introdotto dall’art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40);
- c) elettori che non possono esercitare il suffragio perché già iscritti nelle liste di altra sezione o di altro comune;
- d) elettori residenti all’estero che votano nella sezione;
- e) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;
- f) elettori iscritti nelle liste della Sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare nel luogo di ricovero (articolo 51 del D.P.R. n. 361/1957);
- g) detenuti aventi diritto al voto, che hanno chiesto di essere ammessi a votare nel luogo di detenzione (articoli 8 e 9 della legge 136/1976, richiamati dall’articolo 1, primo comma, lettera d), del decreto legge 161/1976);
- h) naviganti (marittimi e aviatori) iscritti nelle liste della Sezione che hanno espresso la volontà di votare in altro comune della Regione, in cui si trovano per motivi di imbarco (articolo 44 della L.R. n. 7/1979);
- i) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- l) elettori per i quali il relativo provvedimento di perdita del diritto elettorale, per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell’articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è intervenuto successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (articolo 32-ter, primo comma, nn. 2 e 3, del t.u. 223/1967).
- m) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio e aventi dimora nell’ambito territoriale della stessa sezione;
- n) elettori iscritti presso altre sezioni elettorali, dello stesso Comune o di altri Comuni, ammessi al voto domiciliare e dimoranti nell’ambito territoriale della sezione;
- o) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio ma dimoranti in altri ambiti territoriali, dello stesso Comune o di altri Comuni.

Per le sezioni ospedaliere; per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto (oppure abbiano dimora elettori dei quali raccogliere il voto a

domicilio); oppure esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; o luoghi di detenzione e di custodia preventiva; e, per le sezioni ospedaliere, quando esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, ai presidenti, oltre al materiale sopra elencato, debbono essere consegnati anche, a seconda dei casi:

- a) l'elenco degli elettori che voteranno nel luogo di cura o di detenzione, ai sensi degli artt. 51 e 52 del testo unico n. 361 del 1957 e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136;
- b) i verbali, le buste e le liste elettorali aggiunte occorrenti per le operazioni dell'ufficio distaccato della sezione, previsto dall'art. 53 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'art. 9, decimo comma, della legge n. 136 del 1976 - anche ai fini della raccolta del voto a domicilio di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche - nonché per le operazioni del seggio speciale previsto dall'art. 9 della citata legge n. 136;
- c) il plico sigillato contenente un secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio.

Come poi si dirà, i presidenti di seggio dovranno provvedere ad apposite annotazioni sulle liste sezionali, prima dell'inizio delle votazioni, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione che voteranno a domicilio presso altre sezioni, dello stesso comune o di altri comuni del territorio regionale. Dei nominativi degli elettori, iscritti in altre sezioni, dei quali raccogliere il voto a domicilio perché dimoranti nella circoscrizione di territorio di competenza, andrà parimenti preso nota nelle liste sezionali aggiungendo i relativi nominativi in calce alle stesse.

19. Ricognizione dell'arredamento della sala

Il presidente procede alla ricognizione dell'arredamento della sala della votazione controllando, in particolare, i seguenti dettagli:

a) tramezzo divisorio

la sala, in cui una sola porta di ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due aree da un tramezzo, sufficientemente solido, con una apertura centrale per il passaggio degli elettori (articolo 36, primo e secondo comma, della L.R. n. 7/1979);

b) tavolo dell'Ufficio

il tavolo dell'Ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista, dopo la chiusura della votazione, possano girarvi intorno. L'urna è collocata sul tavolo in maniera da essere sempre visibile a tutti (articolo 36, quarto comma, della L.R. n. 7/1979);

c) urna per la votazione

l'urna per la votazione è di cartone di colore chiaro e reca lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale dei Servizi elettorali".

L'urna deve recare cartelli indicatori del tipo di elezione cui si riferisce; il presidente di seggio, pertanto, deve applicare, su almeno due dei quattro lati esterni verticali dell'urna, sotto l'emblema della Repubblica, cartelli adesivi, con cornice colorata, sui quali è riportata la scritta "REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale – 24 febbraio 2019".

d) cabine per l'espressione del voto

in ogni sezione sono installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap.

Le cabine devono essere separate l'una dall'altra e collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo che divide la sala.

Le porte e le finestre che eventualmente si trovano nella parete adiacente alle cabine, ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno (articolo 36, quinto comma della L.R. n. 7/1979; articolo 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957; articolo 2, della L. n. 15/1991 richiamati dall'articolo 20, comma 1-bis, della L.R. n. 16/2013).

e) liste e manifesti da affiggere nella sala

L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo da consentire un'agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti (articolo 36, ultimo comma, della L.R. n. 7/1979).

Oltre che al manifesto recante le principali sanzioni, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libera esplicazione della volontà dell'elettore, il presidente di seggio dovrà affiggere, all'interno di ogni sezione elettorale, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un apposito avviso – che viene fornito al seggio insieme al materiale occorrente – nel quale si ricorda all'elettore che è vietato utilizzare telefoni cellulari provvisti di fotocamera o altre apparecchiature in grado di registrare immagini all'interno delle cabine elettorali e che chiunque viola questo divieto **“è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, del decreto legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96”**.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare telefoni cellulari provvisti di fotocamera o altre apparecchiature in grado di registrare immagini di cui è al momento in possesso.

Non è invece consentito ai presidenti di seggio effettuare perquisizioni personali nei confronti degli elettori o procedere ad eventuale sequestro di telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di registrare immagini.

f) illuminazione della sala e delle cabine

i mezzi di illuminazione, normale e sussidiaria, devono essere disposti in modo che la sala e le cabine siano sufficientemente illuminate, tenuto conto che le operazioni elettorali si protraggono anche nelle ore notturne;

g) sala priva di barriere architettoniche

nella Sezione ubicata in sede priva di barriere architettoniche, gli arredi sono disposti in maniera da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere eventualmente le funzioni di componente l'Ufficio o di rappresentante di lista e di assistere alle operazioni elettorali (articolo 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 15).

Almeno una delle cabine deve essere attrezzata con un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, posto all'altezza di circa cm. 80. In alternativa è predisposto un tavolo addossato ad una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari (articolo 2, comma 3, legge 15/1991).

La Sezione è segnalata con il simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

I presidenti delle Sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con **meno di 100 posti letto** accertano che negli stessi sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Identico controllo effettuano i presidenti del Seggio speciale incaricati di procedere alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con **almeno 100 e fino a 199 posti letto**, dei detenuti e, per la Sezione ospedaliera, dei degenti impossibilitati ad accedere alle cabine.

Il presidente, dopo aver ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia; deve pertanto disporre una opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione, per mezzo degli agenti della Forza pubblica.

Insediamiento dell'Ufficio di Sezione e operazioni preliminari alla votazione

Insediamiento dei componenti l'Ufficio

20. Costituzione dell'Ufficio

Alle ore 16.00 del giorno di sabato, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e, previo accertamento della loro identità personale, gli scrutatori (articolo 35, primo comma, della L.R. n. 7/1979), fra i quali sceglie il vicepresidente. Le modalità per la nomina e l'eventuale sostituzione dei componenti sono descritte ai §§ da 1 a 9.

Per la validità delle operazioni elettorali dell'Ufficio devono trovarsi sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vice presidente (articolo 62 della L.R. n. 7/1979). Pertanto, nella giornata di insediamento, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità di procedere alla loro surroga con le modalità di cui all'articolo 35 della L.R. n. 7/1979, perché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'Ufficio deve comunque essere costituito e iniziare le operazioni quando siano presenti almeno due componenti oltre al presidente.

Il presidente naturalmente procede, appena possibile, all'integrazione dell'Ufficio, ammettendo gli scrutatori designati, se si presentano prima di essere sostituiti, o sostituendoli con le modalità di cui all'articolo 35 della L.R. n. 7/1979 (vedi § 6).

Nella stessa ora del giorno di sabato, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, si costituisce il Seggio speciale nei casi in cui questo è prescritto (vedi § 15).

Il presidente chiama, infine, ad assistere alle operazioni dell'Ufficio i rappresentanti di lista per i quali si rimanda a quanto illustrato ai §§ 10 e 11.

21. Accesso nella sala della votazione

Nella sala della votazione possono entrare soltanto gli elettori in possesso della tessera elettorale che attesta l'iscrizione nella lista della Sezione o di altro documento che dia diritto di votare nella Sezione stessa (articolo 37, primo comma, della L.R. n. 7/1979; articolo 32-*bis* del t.u. 223/1967), nonché l'elettore iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica che assiste nel voto l'elettore fisicamente impedito o handicappato (articolo 55, del D.P.R. n. 361/1957).

Nella parte della sala destinata all'Ufficio gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare altro elettore, o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito o handicappato, trattenendosi per il tempo strettamente necessario.

Gli elettori **non** possono entrare nella sala armati o con strumenti atti ad offendere (articolo 37, secondo comma, della L.R. n. 7/1979).

Durante tutte le operazioni dell'Ufficio possono entrare nella sala della votazione anche:

- a) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, a richiesta del presidente o, in caso di tumulti o disordini, anche senza tale richiesta (articolo 38, terzo comma, della L.R. n. 7/1979);
- b) gli ufficiali giudiziari per la notifica di proteste o reclami relativi alle operazioni elettorali (articolo 38, quarto comma, della L.R. n. 7/1979);
- c) tutti coloro i quali devono compiere incarichi previsti dalla legge.

Operazioni preliminari all'autenticazione delle schede

Subito dopo la costituzione dell'Ufficio, il presidente fa accertare ai componenti la conformità dell'arredamento della sala a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali deficienze è presa nota nell'apposito paragrafo del verbale.

22. Annotazioni nelle liste di sezione

Il presidente, tenuto conto degli elenchi degli elettori di cui alle lettere da *a*) a *o*) del § 18, procede all'aggiornamento delle liste della Sezione apponendo, accanto ai nominativi degli elettori compresi nei predetti elenchi, le necessarie annotazioni.

23. Determinazione dell'ora per la raccolta del voto nei luoghi di cura, di detenzione e a domicilio degli elettori degenti e annotazioni nelle liste della Sezione

Il presidente della Sezione nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, nonché elettori degenti che abbiano chiesto di esercitare il proprio diritto di voto nel proprio domicilio, compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, deve concordare, con la direzione sanitaria, e deve comunicare agli altri componenti del seggio, l'ora in cui si recherà, insieme al segretario e a uno scrutatore, a raccogliere il voto degli elettori degenti nei luoghi stessi.

Analogamente, il presidente del Seggio speciale, dopo aver preso gli opportuni accordi con i direttori dei luoghi di cura o di detenzione, comunica ai due scrutatori l'ora in cui si recherà a raccogliere il voto dei degenti e dei detenuti e, per le Sezioni ospedaliere, degli elettori impossibilitati ad accedere alle cabine.

Autenticazione delle schede

L'autenticazione delle schede comprende due operazioni distinte: la firma dello scrutatore e l'apposizione del timbro della Sezione. Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del sabato, dopo la costituzione del seggio (articolo 39 della L.R. n. 7/1979).

Durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti l'Ufficio può allontanarsi dalla sala (articolo 39, quarto comma, della L.R. n. 7/1979).

24. Determinazione del numero delle schede da autenticare

Il presidente, innanzitutto, determina il numero delle schede da autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della Sezione.

Nelle sezioni ospedaliere ed in quelle nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura e di detenzione, per la determinazione del numero delle schede da autenticare, si terranno presenti anche gli elettori assegnati alla sezione ai sensi dell'art. 51 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, dall'articolo 1, primo comma, lettera d), del decreto legge 161/1976, e compresi negli appositi elenchi che saranno stati consegnati dal Sindaco al presidente del seggio, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.

Ai medesimi fini di determinazione delle schede da autenticare, dovrà tenersi conto degli elettori ammessi al voto domiciliare, nel senso che dal numero di schede da autenticare andrà detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione e andrà aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma aventi dimora in quell'ambito territoriale dei quali, pertanto, l'ufficio sezionale sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio.

25. Firma e timbratura

Determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente le suddivide per la firma fra gli scrutatori, i quali nel contempo controllano la denominazione della circoscrizione riportata sulla facciata esterna.

Successivamente il presidente fa constatare l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della Sezione, fa prendere nota nel verbale del numero indicato sul bollo e imprime il bollo su ciascuna scheda (articolo 39, terzo comma, della L.R. n. 7/1979).

In questa fase, nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura, di detenzione o elettori ammessi al voto domiciliare, non deve essere aperto il plico che contiene il secondo bollo destinato alla timbratura delle tessere degli elettori degenti o detenuti.

Nel processo verbale si fa menzione delle schede firmate da ciascuno scrutatore (articolo 39, quinto comma, della L.R. n. 7/1979).

Le schede autenticate sono riposte nelle scatole che contenevano le schede consegnate alla Sezione; quelle non autenticate sono riposte nella *Busta n. 5 R*. Queste ultime servono per sostituire, nel corso della votazione, quelle autenticate che risultano deteriorate e quelle autenticate che sono consegnate ad elettori che, pur non essendo iscritti nelle liste, hanno diritto di votare nella Sezione o che, come può avvenire per gli elettori degenti o detenuti, non sono stati tenuti presenti al momento dell'autenticazione.

26. Prosecuzione delle operazioni preliminari del sabato

Compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente provvede a chiudere le scatole contenenti le schede autenticate a mano a mano che saranno state firmate, incollandovi - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta. Su di esse appongono la firma il presidente ed i componenti dell'Ufficio elettorale nonché i rappresentanti che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (le liste della sezione, il plico recante il bollo della sezione, gli stampati per la votazione e lo scrutinio, le matite copiative, la busta contenente le schede avanzate dopo la firma, ecc.) deve essere riposto nella *Busta n. 2 R*, che dovrà essere chiusa incollando la striscia di carta, sulla quale apporranno la firma i componenti del seggio ed i rappresentanti che lo richiedano.

Infine, il presidente rinvia le operazioni alle ore 6.30 del giorno successivo e, fatta sfollare la sala, procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi.

A tale effetto, dovrà assicurarsi che tutti gli accessi ed aperture della sala, tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi dall'interno e poi, con l'ausilio degli altri membri dell'ufficio, provvederà affinché sui relativi infissi vengano applicate strisce di carta incollata, disposte in maniera che qualsiasi spostamento degli infissi stessi ne determini la rottura. Su queste strisce il presidente ed almeno due scrutatori apporranno la loro firma.

Chiusi dall'interno e sigillati in tal modo gli accessi e le altre aperture, e dopo che tutti saranno usciti dalla sala, il presidente provvederà a chiudere saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando, inoltre, ai battenti della medesima, varie strisce di carta incollata con gli identici accorgimenti seguiti prima per sigillare dall'interno le altre aperture.

Per la vigilanza dall'esterno della sala il presidente prenderà accordi con la Forza pubblica.

I rappresentanti possono trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Le operazioni preliminari alla apertura della votazione

27. Ricognizione dell'Ufficio elettorale di Sezione

Nella giornata di domenica, il presidente accerta la presenza di tutte le persone con le quali è stato costituito il seggio (provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti) e dei rappresentanti di lista e ammette questi ultimi ad assistere. Si ricorda che l'Ufficio può iniziare le operazioni quando sono presenti almeno due componenti, oltre al presidente o al vicepresidente.

28. Consegna delle schede al presidente del Seggio speciale

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e custodia preventiva e nelle Sezioni ospedaliere con ricoverati impossibilitati ad accedere alle cabine, il presidente consegna al presidente del Seggio speciale le schede autenticate, racchiuse nella apposita busta.

Il presidente prende nota nell'Allegato al verbale del numero di schede consegnate al presidente del Seggio speciale.

Unitamente alle schede, vengono consegnate **due copie** del verbale del Seggio speciale, le liste aggiunte, il secondo bollo destinato alla timbratura delle tessere elettorali degli elettori del Seggio speciale, i registri destinati a contenere i numeri delle tessere elettorali dei votanti, le buste, le carte e il materiale occorrente per la votazione.

Le operazioni di votazione

29. Apertura della votazione

Alle ore 6.30 il presidente dell'Ufficio riprende le operazioni elettorali; in primo luogo il presidente fa constatare che l'urna destinata a contenere le schede che saranno votate è vuota, provvedendo a chiuderla e sigillarla.

Successivamente dichiara aperta la votazione (articolo 40, terzo comma, della L.R. n. 7/1979).

30. Ammissione degli elettori alla votazione

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste.

Si lascia, tuttavia, al presidente la facoltà di consentire — nei limiti del possibile — la precedenza al Sindaco, ai funzionari di P.S. e a quelli addetti al servizio elettorale e a quanti, in genere, debbono svolgere i loro compiti di istituto nel giorno delle elezioni.

31. Elettori non iscritti nelle liste della Sezione

Nella Sezione sono ammessi a votare anche elettori non iscritti nelle rispettive liste, e precisamente (oltre agli elettori degenti e detenuti, dei quali già si è detto):

- a) coloro che sono stati dichiarati elettori del comune in base ad una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione (articolo 41, secondo comma, della L.R. n. 7/1979) ovvero ad attestazione del sindaco (articolo 32-*bis* del t.u. 223/1967). Nel caso di ammissione al voto in base ad attestazione del sindaco, l'elettore potrà esercitare il diritto di voto unicamente presso la sezione indicata nell'attestazione medesima (articolo 32-*bis* del t.u. 223/1967).
- b) Il Presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati ed il segretario del seggio, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione - o in altro Comune della regione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti presentando il certificato elettorale. Tali elettori vanno aggiunti in calce alla lista degli elettori della Sezione (articolo 42 della L.R. n. 7/1979);
- c) gli elettori non deambulanti; tali elettori se iscritti nelle liste elettorali di sezione ubicata in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale del comune allestita in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione di una attestazione medica, rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale, attestante l'impedimento (articolo 1 della legge 15/1991). Tali elettori vanno aggiunti in calce alla lista degli elettori della Sezione;
- d) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato nonché gli appartenenti alle forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della Regione. Essi sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per cause di servizio con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera elettorale (articolo 43 della L.R. n. 7/1979).

Si tenga presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati.

Tali elettori vanno iscritti nell'apposita lista aggiunta (articolo 43, secondo comma, della L.R. n. 7/1979);

e) i naviganti (marittimi e aviatori) che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 7/1979, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della Regione. Per essere ammessi a votare devono esibire, insieme alla tessera elettorale:

- 1) il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità, per motivi di imbarco, di recarsi a votare nel comune di residenza; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
- 2) il certificato del sindaco del comune di imbarco attestante l'avvenuta notifica, al sindaco del comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dal navigante di votare nel comune in cui si trova per motivi di imbarco.

Tali elettori vanno iscritti nell'apposita lista aggiunta (articolo 44, terzo comma, della L.R. n. 7/1979).

In tutti questi casi la scheda consegnata è sostituita con altra prelevata dal pacco delle schede residue (*Busta n. 5 R*); la nuova scheda, firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente, è introdotta nella scatola destinata a contenere le schede autenticate.

32. Identificazione degli elettori

L'identificazione dell'elettore che si presenta a votare può avvenire:

a) mediante esibizione di uno dei seguenti documenti (articolo 53 della L.R. n. 7/1979):

- 1) carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante; L'elettore, se è sprovvisto di altro documento di riconoscimento ed ha chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), può esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.
- 2) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;
- 3) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

Nell'apposita colonna della lista elettorale sono indicati gli estremi del documento (articolo 53 della L.R. n. 7/1979);

- b) per attestazione di uno dei componenti l'Ufficio mediante apposizione della propria firma nell'apposita colonna della lista di Sezione (articolo 53, terzo comma, della L.R. n. 7/1979).
- c) per attestazione di altro elettore del comune, noto all'Ufficio, mediante apposizione della firma dello stesso nell'apposita colonna della lista di Sezione (articolo 53, quarto comma, della L.R. n. 7/1979).

È da considerare noto all'Ufficio anche l'elettore ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale.

Ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, della L.R. n. 7/1979, il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 104, del D.P.R. n. 361/1957.

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare la individuazione dell'elettore che dichiara il falso, il presidente fa prendere nota, accanto alla firma dell'attestante, degli estremi del documento di riconoscimento dello stesso.

In caso di dissenso sull'accertamento della identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 62 della L.R. n. 7/1979 (articolo 53, ultimo comma, della L.R. n. 7/1979).

33. Esibizione della tessera elettorale, della sentenza o dell'attestazione

Dopo aver identificato l'elettore, uno scrutatore, prima che il presidente gli consegni la scheda, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della Sezione e la data e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro, (articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000) che al termine delle operazioni di votazione sarà inserito nella *Busta n. 5 R*.

L'elettore che si presenta a votare munito di una sentenza o dell'attestazione del sindaco esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione. Su tali documenti viene apposta dal presidente l'annotazione dell'avvenuta manifestazione di voto da parte dell'elettore presso la Sezione, nonché la propria firma e il bollo dell'Ufficio. Nell'apposito paragrafo del verbale si prende nota del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione.

34. Espressione del voto

Il presidente consegna, quindi, all'elettore la matita copiativa per la espressione del voto e la scheda, facendone constatare l'avvenuta autenticazione con la firma di uno scrutatore ed il bollo della Sezione.

L'elettore, ricevute la scheda e la matita, si deve recare nella cabina dove, dopo aver espresso il voto, ripiega la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura, e la restituisce al presidente del seggio.

Quando una scheda non è piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

Il presidente verifica l'autenticità della scheda consegnata esaminando la firma e il bollo e, dopo aver constatato che sulla parte esterna non vi sono segni o scritte che possono portare al riconoscimento dell'elettore, pone la scheda nell'urna.

Uno dei componenti l'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore medesimo, nell'apposita colonna della lista di Sezione.

Con la scheda l'elettore deve restituire anche la matita. (articolo 54, della L.R. n. 7/1979)

Nell'apposito registro va inoltre annotato il numero della tessera elettorale del votante.

Modalità di espressione del voto

35. Manifestazione del voto per le liste circoscrizionali e per i candidati alla carica di Presidente della Regione

Ai sensi dell'articolo 9 della L.R. statutaria n. 1/2013 l'elettore può:

- a) con un **unico voto**, votare per una lista circoscrizionale e per il candidato alla carica di Presidente della Regione collegato, tracciando un segno di voto nel rettangolo che contiene la lista o sul relativo contrassegno;

in questo caso l'elettore esprime un voto valido sia per la lista circoscrizionale sia per il candidato alla carica di Presidente della Regione collegato.

- b) Esprimere un **voto disgiunto**, cioè tracciare un segno di voto nel rettangolo che contiene una lista circoscrizionale o sul relativo contrassegno e un altro segno di voto sul nome del candidato alla carica di Presidente della Regione non collegato con la lista circoscrizionale votata;

in questo caso il voto è validamente espresso per la lista circoscrizionale e per il candidato alla carica di Presidente della Regione, tra loro non collegati.

- c) Esprimere un unico voto per un candidato alla carica di Presidente della Regione tracciando un segno di voto sul suo nome, senza segnare alcuna lista circoscrizionale;

in questo caso si intende validamente votato il solo candidato alla carica di Presidente della Regione ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste circoscrizionali collegate.

- d) Manifestare uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere regionale di genere diverso compresi in una lista circoscrizionale segnando, sulle apposite righe alla destra del contrassegno della lista circoscrizionale, il nominativo del candidato o dei candidati preferiti, anche senza apporre alcun segno di voto sul relativo contrassegno; L'espressione di due preferenze deve riguardare candidati di genere diverso della stessa lista a pena di annullamento delle seconda preferenza.

in questo caso si intende validamente votata anche la lista circoscrizionale cui appartiene il candidato prescelto, oppure i candidati di genere diverso della stessa lista prescelti nonché il candidato alla carica di Presidente della Regione collegato, salvo che l'elettore non si sia avvalso della facoltà indicata al precedente punto b), e cioè abbia espresso un voto per un candidato alla carica di Presidente della Regione non collegato.

36. Manifestazione del voto di preferenza

Per quanto riguarda l'espressione del voto di preferenza, si precisa:

- a) ciascun elettore può manifestare uno o due voti di preferenza;
- b) la preferenza deve essere manifestata per un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata o per due candidati di genere diverso della stessa lista circoscrizionale;
- c) il voto di preferenza si esprime scrivendo, sulle apposite righe tracciate alla destra del contrassegno della lista circoscrizionale votata, il cognome oppure il nome e il cognome del candidato o dei candidati preferiti compresi nella stessa lista ;
- d) In caso di identità di cognome tra due candidati della medesima lista circoscrizionale, la eventuale preferenza è espressa riportando il nome e cognome; in caso di identità, oltre che del cognome anche del nome, riportando anche la data e il luogo di nascita.

Se il candidato ha due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo; deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista circoscrizionale.

Casi particolari che possono verificarsi nel corso della votazione

Nel corso della votazione possono verificarsi alcuni casi particolari che devono essere riportati nei corrispondenti paragrafi del verbale in cui quel caso si è verificato.

37. Elettore che indugia artificiosamente nell'espressione del voto

Il presidente può disporre l'allontanamento dalle cabine, previa restituzione della scheda, degli elettori che, a suo giudizio, indugiano artificiosamente nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di restituire la scheda (articolo 38, ultimo comma, della L.R. n. 7/1979).

La scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto è annullata, inclusa nella *Busta N. 8/e R* e sostituita con altra prelevata dal pacco delle schede residue (*Busta n. 5 R*); la nuova scheda, firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente, è introdotta nella scatola destinata a contenere le schede autenticate.

Accanto al nome dell'elettore nelle liste della Sezione viene fatta apposita annotazione; lo stesso è riammesso a votare soltanto dopo che hanno votato tutti gli elettori presenti. Di ciò deve essere dato atto nel verbale (articolo 38, ultimo comma, della L.R. n. 7/1979).

38. Schede deteriorate

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima (articolo 59 della L.R. n. 7/1979).

Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione «*scheda deteriorata*», vi aggiunge la sua firma e la ripone nell'apposito plico (*Busta n. 8/e R*).

La scheda consegnata in sostituzione di quella deteriorata è prelevata dal pacco delle schede residue (*Busta n. 5 R*), previa annotazione, sulla lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

39. Elettore che consegna una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore

La scheda restituita mancante del bollo o della firma dello scrutatore, anziché essere posta nell'urna, viene vidimata immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori e allegata al verbale, nel quale è fatta menzione del nome dell'elettore, il quale non può più votare. Di ciò viene presa nota anche nella lista della Sezione, a fianco del nome dell'elettore, ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate (articolo 54, ultimo comma, della L.R. n. 7/1979);

Le schede di cui trattasi sono custodite nella *Busta n. 8/e R*.

40. Elettore che non restituisce la scheda o la matita

Nel verbale deve farsi menzione speciale degli elettori che non hanno restituito la scheda (articolo 54, ultimo comma, della L.R. n. 7/1979). Analoga annotazione va fatta nella lista della Sezione, accanto al nome dell'elettore, in modo da poterne tener conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate (articolo 63, primo comma, n. 2, della L.R. n. 7/1979).

Anche della mancata restituzione della matita deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore.

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 309,00 (articolo 110, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957); il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuare la prescritta segnalazione appena compiute le operazioni dell'Ufficio.

41. Elettore che non vota nella cabina

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve rifiutare la scheda e deve ritirarla.

La scheda ritirata è inclusa nella *Busta n. 8/e R* per essere allegata al verbale; l'elettore non è più ammesso a votare (articolo 58 della L.R. n. 7/1979) e del suo nome è presa nota nel verbale.

42. Elettore fisicamente impedito nell'espressione autonoma del voto o handicappato

A norma dell'art. 55, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957, richiamato dall'articolo 20, comma 1-bis, della L.R. n. 16/2013, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 55, secondo comma, citato, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

La citata legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede inoltre che **l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita – su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione – a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale**, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 55, ultimo comma, aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

In particolare, come da disposizioni del Ministero dell'interno, l'ufficio comunale avrà apposto sulla tessera elettorale personale degli aventi titolo un timbro, di dimensioni ridotte, che circonda la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, seppure in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito". Detto timbro, recante in calce la sottoscrizione di un delegato del sindaco, si troverà collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto, oppure, laddove ciò non sia stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circoscrizioni e collegi elettorali".

Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Viceversa, *quando il simbolo o codice non sia stato apposto nella tessera elettorale personale*, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico che, a mente dell'art. 56, del testo unico n. 361/1957, e successive modificazioni, dev'essere rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali.

Detto certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore (citato art. 56, secondo comma).

Alla luce, pertanto, delle disposizioni dei citati articoli 55 e 56, l'elettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà senz'altro essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa.

Il Consiglio di Stato ha affermato, in un contenzioso relativo ad elezioni amministrative, che non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indicano anche la relativa patologia. La conoscenza della patologia adottata dall'elettore, infatti, è funzionale all'esercizio dei poteri spettanti al presidente del seggio, il quale, ai fini di tale esercizio, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni "fino a disattendere la certificazione esibita allorché sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o

che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati”.

Conseguentemente, nell'apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del “motivo specifico” per cui l'elettore fisicamente impedito o handicappato è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere le mera e generica espressione “infermità” eventualmente riportata nel certificato medico.

Possono essere ammessi al voto assistito anche gli elettori che, essendone ancora in possesso, esibiscano il libretto nominativo di pensione di invalidità civile che, a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, veniva rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale dei Servizi Civili). All'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare stesso del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. In tal caso, il presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni accertamento sull'effettiva sussistenza dell'impedimento, mentre dovrà verbalizzare gli estremi del libretto, la categoria e il numero di codice che attesta la cecità.

Per quanto concerne, poi, l'esatta interpretazione della generica espressione contenuta nel suddetto art. 55: «o da altro impedimento di analoga gravità», *nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell'elettore interessato, l'apposita certificazione medica*, si fa presente che il Consiglio di Stato, in numerose decisioni concernenti analoga situazione verificatesi durante le elezioni amministrative (per esempio la decisione della quinta Sezione 6 giugno 1990, n. 505), ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare di volta in volta l'effettività dell'impedimento ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l'ammissione al voto assistito.

L'impedimento, in ogni caso, dev'essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l'ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscano su tali capacità ma che riguardino la sfera psichica dell'elettore.

È da ritenere che gli handicap di natura psichica abbiano rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

La norma - ha affermato il Consiglio di Stato - impone al presidente di seggio la verbalizzazione soltanto del motivo che impedisce all'elettore di esprimere da solo e personalmente il voto e non anche dell'*iter* logico seguito nella determinazione di consentire l'aiuto dell'accompagnatore.

In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l'elettore al voto assistito **fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di amputazione delle mani e di paralisi**, si richiede che il presidente del seggio - *salvo il caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale* - accerti l'effettiva sussistenza dell'impedimento, per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e che indichi nel verbale lo specifico motivo dell'ammissione al voto con l'accompagnatore.

Su quanto precede si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio ai fini di una puntuale ed esatta osservanza.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito (art. 55, terzo comma, del testo unico n. 361/1957 ed art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), scrivendo testualmente:

«Accompagnatore (data) (sigla del presidente)»,
senza apporre il bollo della sezione.

Infatti il presidente, *prima di consegnare la scheda*, deve:

- a) richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
- b) accertarsi, con apposita interpellazione, se l'elettore fisicamente impedito abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota nel verbale, nel quale occorre anche riportare il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore (art. 55, quinto comma, del testo unico n. 361/1957).

Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Viceversa, *nel caso in cui sulla tessera elettorale sia apposto il simbolo o codice*, dovranno essere riportati *nel verbale solo il numero della tessera stessa* (all'interno della colonna relativa al MOTIVO SPECIFICO per cui l'elettore è stato autorizzato a votare mediante un accompagnatore) *nonché i nominativi dell'elettore, con il numero di iscrizione elettorale, e dell'accompagnatore.*

L'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempreché gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica, allorché la rispettiva condizione comporti anche una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Per le modalità di ammissione al voto dei predetti elettori si richiamano le istruzioni testé illustrate per gli elettori fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto.

43. Elettori non deambulanti

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, richiamato dall'articolo 20, comma 1-bis, della L.R. n. 16/2013, stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale del Comune allestita in una sede *priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di un'attestazione medica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale* anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Il presidente, prima di consegnare le schede a tali elettori, deve:

a) *accertarsi* che l'elettore non deambulante sia elettore del comune e che sia in possesso della tessera elettorale e della prescritta certificazione medica, rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dall'Azienda Sanitaria Locale ed attestante l'impedimento, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale;

b) *far prendere nota*, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore non deambulante, del numero del documento di riconoscimento, dell'autorità che lo ha rilasciato, o della persona che attesta la sua identità, nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall'elettore non deambulante nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per consentire l'espressione del voto da parte di tale categoria di elettori.

Le schede, consegnate agli elettori di cui trattasi, devono essere prelevate e sostituite di volta in volta, nei modi indicati nel § 31.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale (art. 1, comma 5, della legge n. 15 del 1991).

I nominativi di detti elettori debbono essere aggiunti in calce alla lista di Sezione.

44. Elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore che si presenta a votare munito di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione che lo dichiara elettore del comune, oppure dell'attestazione del sindaco, deve:

- a) prendere visione della sentenza o dell'attestazione;
- b) fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione «*Ha votato*» nonché la propria firma, la data e il bollo dell'Ufficio, così da impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra Sezione dello stesso comune.

La scheda consegnata all'elettore è prelevata da quelle autenticate e viene immediatamente sostituita nei modi indicati al precedente § 31.

45. Elettori di cui all'articolo 42 della L.R. n. 7/1979

I componenti l'Ufficio, i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa esibizione della tessera elettorale, votano nella Sezione presso la quale prestano servizio, anche se iscritti nelle liste di altra Sezione del comune o di altro comune della Regione.

I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti. (articolo 42, primo comma, della L.R. n. 7/1979)

Le agevolazioni per l'esercizio del voto previste dal summenzionato articolo 42 per gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono applicabili anche nei confronti dei funzionari di P.S. e, in genere, degli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso la Sezione.

Tali elettori sono aggiunti in calce alla lista di Sezione e delle loro generalità è presa nota nel verbale (articolo 42, secondo comma, della L.R. n. 7/1979).

La scheda consegnata è sostituita nei modi indicati al precedente § 31.

46. Elettori di cui all'articolo 43 della L.R. n. 7/1979

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio sempre che gli stessi siano elettori di un comune della Regione (articolo 43 della L.R. n. 7/1979). Si tenga presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati.

Tali categorie di elettori possono esercitare il voto in qualsiasi sezione, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste e con precedenza, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal comune della Regione nelle cui liste risultano iscritti.

I militari non possono recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali (articolo 43, terzo comma, della L.R. n. 7/1979).

Sono iscritti, a cura del presidente, in una speciale lista aggiunta e quindi ammessi a votare, previa identificazione personale, sempreché, però, non siano già iscritti nella lista della sezione nella quale si presentano.

Allo scopo di evitare abusi o irregolarità da parte di elementi estranei alle Forze armate, a Corpi militarmente organizzati per servizio dello Stato, alle forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono state impartite disposizioni perché i comandanti di reparto predispongano una apposita dichiarazione, che gli elettori esibiranno al seggio, nella quale attestano che « il dipendente presta servizio nel (reparto), di stanza nel Comune di», apponendovi la propria firma e il bollo del reparto.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, l'annotazione porterà, inoltre, l'indicazione del comune ove sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.) che si trovano fuori della sede del Corpo o di servizio, ma non nel comune nelle cui liste sono iscritti, possono essere ammessi a votare nel comune in cui si trovano. In tal caso non occorre alcuna dichiarazione del comandante, essendo sufficiente, a dimostrare il diritto predetto, il foglio di licenza o documento equivalente già in possesso dei militari.

Al fine, poi, di agevolare l'identificazione dell'elettore, è stato disposto che i Comandi militari o i Corpi interessati rilascino ai propri dipendenti, sprovvisti di carta di identità o di altro valido documento d'identificazione, e che fossero privi anche del «tesserino» senza fotografia rilasciato dal reparto, un foglio recante le generalità dei dipendenti stessi, controfirmato dal comandante che ha formulato la dichiarazione attestante il luogo in cui il dipendente presta servizio.

Le schede che vengono consegnate agli elettori contemplati nel presente paragrafo, non iscritti nelle normali liste della sezione, devono essere sostituite, volta per volta, nei modi indicati al precedente § 31.

47. Naviganti (marittimi e aviatori)

I naviganti che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco, sono ammessi a votare in qualsiasi sezione del comune stesso, sempreché gli stessi siano iscritti nelle liste di un comune della Regione (articolo 44 della L.R. n. 7/1979).

Sono iscritti, a cura del presidente, nella medesima lista aggiunta in cui viene presa nota dei militari che votano nella Sezione.

I naviganti, per essere ammessi al voto, devono presentare, insieme con la tessera elettorale, i documenti indicati al § 31, lettera *e*).

La scheda occorrente per gli elettori di cui al presente paragrafo è sostituita nei modi indicati al § 31.

Votazione dei ricoverati nei luoghi di cura

La materia è già stata introdotta in "*Luoghi di cura e di detenzione*" (§§ 13-16).

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non presentano, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione del sindaco di inclusione nell'apposito elenco (articolo 51, terzo comma, lettera *b*), del D.P.R. n. 361/1957). Tale attestazione è allegata dal presidente ai registri contenenti i numeri delle tessere elettorali dei votanti (articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000).

La scheda da consegnare a tale elettore è prelevata da quelle già autenticate e sostituita con le modalità già descritte al § 31.

48. votazione nelle Sezioni ospedaliere

Le operazioni di votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura si svolgono nei modi già indicati per gli ordinari Uffici elettorali.

Gli elettori ricoverati che votano nelle Sezioni ospedaliere vengono iscritti, all'atto della votazione, nella lista della sezione.

Il voto degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina è raccolto dal Seggio speciale con le modalità indicate al paragrafo successivo.

49. votazione nei luoghi di cura fino a 199 posti letto

Le modalità con le quali l'Ufficio distaccato procede alla raccolta del voto degli elettori ricoverati nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto sono analoghe a quelle con le quali il Seggio speciale raccoglie il voto nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto.

Nel giorno e nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell'istituto di cura, il presidente della Sezione elettorale, dopo aver costituito l'Ufficio elettorale distaccato (vedi § 14) oppure il presidente del Seggio speciale (vedi § 15), si recano presso il luogo di cura con le schede, gli elenchi dei degenti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.) che comprende anche il secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, nonché i registri per l'annotazione dei numeri delle tessere dei votanti. Possono presenziare alla raccolta del voto i rappresentanti di lista che ne fanno richiesta.

Per la votazione viene inserito nell'apposita *Busta Os/IR* un numero di schede autenticate pari al numero degli elettori che votano nel luogo di cura, maggiorato del 10%.

Dopo l'espressione del voto le schede sono immesse, debitamente piegate, nella *Busta Os/2R* per essere riportate alla Sezione elettorale e inserite nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Quando nella circoscrizione della sezione esistono più luoghi di cura, le schede autenticate e votate sono poste in buste separate per ciascun luogo di cura.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione sono conservate in un apposito plico (a tal fine può essere utilizzata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella Sezione.

I nominativi degli elettori che votano vengono registrati nella apposita lista aggiunta (*Modelli n. 16/m R e n. 16/f R*); quando nella circoscrizione della Sezione esistono più luoghi di cura, per la registrazione degli elettori è usata un'unica lista aggiunta. I numeri delle tessere elettorali degli elettori che votano nel luogo di cura vengono annotati negli appositi registri.

Per la verbalizzazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura compresi nella circoscrizione della medesima Sezione vengono compilati, in duplice copia, distinti verbali.

Nel verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione, dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

Votazione dei detenuti aventi diritto al voto

50. Voto dei detenuti

I detenuti che non sono incorsi nella perdita della capacità elettorale, hanno diritto di votare se iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione (articolo 8 della legge 136/1976, applicabile alle elezioni regionali per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, primo comma, lettera *d*), del decreto legge 161/1976).

Per esercitare il diritto di voto i detenuti devono esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione del sindaco di inclusione nell'apposito elenco (terzo comma, lettera *b*), del citato articolo 8). Tale attestazione è allegata dal presidente del Seggio speciale ai registri contenenti i numeri delle tessere elettorali dei votanti (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000).

Il voto dei detenuti è raccolto nel luogo di detenzione e di custodia preventiva, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Seggio speciale previsto dall'articolo 9 della legge 136/1976.

Le modalità attraverso le quali il Seggio speciale procede alla raccolta del voto sono analoghe a quelle descritte al § 49.

Le schede autenticate per la votazione – in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto, maggiorato del 10% – sono inserite nella *Busta D/1 R*; le schede votate sono inserite nella *Busta D/2 R*.

Dell'elettore che vota viene presa nota nelle liste aggiunte (*Modelli n. 16/m R e n. 16/f R*). I numeri delle tessere elettorali vengono annotati negli appositi registri.

Sospensione e rinvio alla giornata di lunedì

Le operazioni di votazione nella giornata di domenica proseguono fino alle ore 22.00; se a tale ora sono ancora presenti nei locali del seggio elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (articolo 60 della L.R. n. 7/1979).

Successivamente il presidente sigilla l'urna contenente le schede votate e richiude nella *Busta n. 3 R* tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quelle di almeno due scrutatori, nonché dei rappresentanti di lista che ne fanno richiesta.

Il presidente rinvia le operazioni elettorali alle ore 07.00 del giorno successivo e procede alla chiusura e alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi (articolo 60 della L.R. n. 7/1979).

A tal fine, si assicura che gli accessi e le aperture della sala vengano regolarmente chiusi dall'interno e sigillati con strisce di carta incollata, firmate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Dopo che tutti sono usciti dalla sala, il presidente chiude la porta di accesso, usando i medesimi accorgimenti di cui sopra, e prende accordi con la Forza pubblica per la vigilanza esterna.

Le operazioni della giornata di lunedì

Alle ore 7 del giorno successivo, il Presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, compie le seguenti operazioni:

Le operazioni preliminari allo scrutinio

51. Accertamento del numero dei votanti

Viene determinato, innanzitutto, il numero degli elettori che hanno votato (articolo 63, primo comma, n. 1, della L.R. n. 7/1979).

A tale scopo il presidente accerta:

- a) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione che risultano aver votato. Tale numero si desume dalle liste elettorali della Sezione; nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore che risulta aver votato, si trova apposta, nella apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori;
- b) il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza o ad attestazione secondo quanto risulta dal verbale delle operazioni elettorali;
- c) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato, risultante dalle iscrizioni fatte in calce alle liste della Sezione;
- d) il numero, risultante dalle iscrizioni in calce alle liste della Sezione, dei componenti l'Ufficio elettorale, dei rappresentanti di lista, degli ufficiali e degli agenti della Forza pubblica, nonché i candidati che pur essendo iscritti in altre sezioni del comune o in altri comuni della Regione hanno votato nella Sezione;
- e) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, ovvero alle forze di Polizia o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti in altro comune della Regione, che hanno votato nella Sezione (articolo 43 della L.R. n. 7/1979) e che sono stati iscritti nella speciale lista aggiunta;
- f) il numero dei naviganti (marittimi e aviatori), iscritti in altro comune della Regione, che hanno votato nella Sezione (articolo 44 della L.R. n. 7/1979) e che sono stati iscritti nella stessa lista aggiunta di cui alla lett. e).

Il numero complessivo dei votanti è dato dal totale delle categorie sopra indicate, distinto in maschi e femmine.

Nelle Sezioni ospedaliere e nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, per l'accertamento del numero dei votanti dovranno naturalmente essere calcolati anche i degenti e i detenuti nonché gli elettori ammessi al voto domiciliare che hanno votato. Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista della sezione e nelle apposite liste aggiunte.

Accertato il numero complessivo dei votanti e fattane attestazione nel verbale, si procede a controllare il numero di annotazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000, nei registri contenenti i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Il numero complessivo di tali annotazioni,

- a) aumentato del numero degli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza o ad attestazione del sindaco e che quindi non erano muniti della tessera elettorale;
- b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il proprio numero della tessera elettorale negli appositi registri, non hanno votato per qualsiasi motivo (elettori che indugiavano artificiosamente nell'espressione del voto o che non hanno risposto all'invito di restituire la scheda riempita, che non hanno riconsegnato la scheda, che sono stati esclusi dall'esercizio del diritto di voto perché si sono rifiutati di recarsi nella cabina, che hanno espressamente dichiarato di non volere ritirare la scheda);

deve corrispondere al numero complessivo dei votanti.

52. Plico contenente le liste della votazione

Ultimati gli accertamenti di cui ai precedenti paragrafi si procede alla formazione del plico contenente le liste per la votazione usate nella sezione (Busta n. 4 R).

In esso vanno comprese sia le normali liste della sezione (maschi e femmine) sia quelle aggiunte, in cui è stata presa nota dei militari, marittimi e aviatori che hanno votato nella sezione.

Per le sezioni ospedaliere, per le sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, per le sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, per le sezioni cui sono assegnati luoghi di detenzione, debbono essere incluse anche le liste aggiunte in cui sono stati iscritti, a cura del presidente, gli elettori che hanno votato ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 8 della legge n. 136/1976.

Dette liste devono essere state vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori.

Sul plico appongono le firme il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti di lista.

Questo plico, sigillato, viene rimesso, contemporaneamente al plico contenente le schede avanzate e, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al competente Tribunale, che ne rilascia ricevuta.

53. Controllo delle schede residue - formazione e spedizione del relativo plico

L'Ufficio procede, quindi, al controllo delle schede autenticate rimaste nelle scatole e non utilizzate per la votazione.

Il numero di queste schede, aumentato di quello delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, deve corrispondere al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla sezione, compresi nell'elenco consegnato dal Sindaco al presidente della sezione, che non hanno votato.

Effettuato detto controllo, l'Ufficio procede alla formazione del plico (Busta n. 5 R) contenente:

- a) le schede autenticate non utilizzate per la votazione e rimaste nelle scatole;
- b) le schede rimaste non autenticate;
- c) i registri maschile e femminile per l'annotazione del numero della tessera elettorale degli elettori e delle elettrici che hanno votato presso la sezione (ivi compresi i modelli di registri eventualmente utilizzati per la raccolta del voto degli elettori e delle elettrici ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione).

Il predetto plico viene contemporaneamente rimesso unitamente a quello contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al competente Tribunale del circondario, che ne rilascia ricevuta.

Le operazioni previste nei paragrafi precedenti devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

54. (omissis)

Le operazioni di scrutinio

55. Composizione dell'Ufficio di sezione durante lo scrutinio

Effettuati i riscontri di cui ai paragrafi precedenti, e rimessi al Comune i relativi plichi, per il successivo inoltro al Tribunale del circondario, si procede alle operazioni di scrutinio.

Il disposto dell'articolo 62, secondo comma, della L.R. n. 7/1979, ai sensi del quale per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre componenti l'Ufficio, va coordinato con le disposizioni relative allo scrutinio, contenute nel successivo articolo 64, ai sensi del quale devono essere presenti tutti i componenti dell'Ufficio.

56. Eventuale impossibilità di ultimare lo scrutinio

Quando le operazioni di scrutinio non possono essere ultimate entro i termini di cui all'articolo 69 della L.R. n. 7/1979 (entro 12 ore dal loro inizio) il presidente sospende le operazioni dell'Ufficio. Procede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate e della scatola nella quale ha riposto le schede già spogliate.

Quindi il presidente raccoglie in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni elettorali sospese. Sul plico appone le indicazioni già prescritte per l'urna e per la scatola, nonché il bollo della Sezione. Il plico viene sottoscritto dal presidente, da almeno due scrutatori, nonché, a loro richiesta, dai rappresentanti di lista.

Il presidente, prima di procedere alla chiusura dei verbali, provvede ad attestarvi i risultati delle operazioni di scrutinio compiute.

Un esemplare dei verbali, con l'urna, la scatola e il plico anzidetto, è immediatamente trasmesso, per il tramite del comune, alla cancelleria del Tribunale competente per territorio per la successiva consegna degli atti all'Ufficio centrale circoscrizionale.

57. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori

Il presidente, prima di aprire l'urna contenente le schede votate, provvede a ripartire tra i componenti i compiti per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio.

Innanzitutto procede al sorteggio dello scrutatore che dovrà estrarre le schede dall'urna e consegnarla aperta al presidente. Questi enuncia dapprima il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista circoscrizionale e il nominativo del candidato, o i nominativi dei candidati, alla carica di consigliere, se votati. Quindi passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate (articolo 64, secondo comma, della L.R. n. 7/1979).

Gli altri scrutatori e il segretario annotano separatamente e contemporaneamente ciascun voto nelle rispettive tabelle di scrutinio, in maniera che si possa avere un continuo, reciproco controllo dei risultati. Il segretario enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando (articolo 64, terzo comma, della L.R. n. 7/1979).

Alle operazioni di scrutinio possono assistere, naturalmente, i rappresentanti di lista. Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel § 21.

Si ricorda che:

- a) è vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella scatola dopo spogliato il voto (articolo 64, quinto comma, della L.R. n. 7/1979);

- b) è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista; è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di Presidente della Regione. (articolo 64, sesto comma, della L.R. n. 7/1979);
- c) le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio (articolo 64, settimo comma, della L.R. n. 7/1979);

Ai sensi dell'articolo 64, quarto comma, della L.R. n. 7/1979:

- **quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione;**
- **quando una scheda contiene un voto di lista, ma l'elettore non ha espresso la preferenza per un candidato alla carica di consigliere, il timbro della sezione viene subito impresso sul verso della scheda, nella riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza;**
- **quando nella scheda l'elettore non ha espresso il voto per il candidato alla carica di Presidente il timbro della sezione viene subito impresso sul verso della scheda in tutte le parti in cui sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente.**

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale (articolo 64, nono comma, della L.R. n. 7/1979)

Le operazioni di scrutinio

58. Modalità dello scrutinio

Le diverse modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto sono state già dettagliatamente illustrate e si intendono qui integralmente richiamate.

59. Spoglio e registrazione dei voti

Si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in particolar modo sull'ordine con cui devono essere compiute le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda.

Si ricorda, infatti, che la vigente normativa non consente che schede contenenti espressione di voti di preferenza siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede.

I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 64 della L.R. n. 7/1979 sono segnalati al Presidente della Corte d'appello da parte degli uffici centrali circoscrizionali ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche ed integrazioni (articolo 64, decimo comma, della L.R. n. 7/1979)

60. Schede bianche

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portano alcuna espressione di voto, né segni o traccia di scrittura (articolo 9, comma 1, dalla L.R. n. 16/2013).

Tali schede vanno registrate nelle tabelle di scrutinio, negli appositi prospetti, e del loro numero deve essere presa nota nel verbale.

Tali schede devono essere, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della Sezione (articolo 64, comma 4, della L.R. n. 7/1979) e vidimate da almeno due componenti l'Ufficio, per essere poi incluse nella *Busta n. 8/d R.*

61. Casi di nullità ed annullamento

Prima di passare ad esaminare i vari casi di nullità ed annullamento, si ricorda il principio in base al quale la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore (articolo 9, comma 5, dalla L.R. n. 16/2013).

Inoltre si ritiene utile riportare alcuni ulteriori principi interpretativi previsti dal legislatore:

- in caso di assenza di voto di lista circoscrizionale ma di valida espressione di solo uno o due voti di preferenza si intende votata anche la lista cui appartiene il candidato o i due candidati alla carica di consigliere prescelti (articolo 10, comma 2, dalla L.R. n. 16/2013) e il candidato alla Presidenza della Regione collegato (articolo 9, comma 5, secondo periodo, della L.R. statutaria n. 1/2013);
- in caso di votazione di più liste circoscrizionali con valida espressione di una o due preferenze per una sola di queste liste, è fatto salvo il voto al candidato e alla lista cui lo stesso appartiene (articolo 10, comma 3 della L.R. n. 16/2013);
- il voto di preferenza o i due voti di preferenza, purché certi, si intendono validamente espressi anche se apposti in un riquadro diverso da quello della lista in cui il candidato o i candidati sono inseriti e prevalgono sul voto di lista, quando questo è apposto su un contrassegno diverso dalla lista del candidato o dei candidati prescelti, ed è attribuito anche alla lista in cui il candidato o i candidati sono inseriti (articolo 10, comma 3, dalla L.R. n. 16/2013);
- se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, salvo il caso in cui abbia espresso il voto di preferenza, il voto di lista è nullo; in tale ipotesi, se l'elettore non ha espresso il voto per il candidato presidente e le liste votate sono tutte collegate al medesimo candidato presidente, è comunque attribuito il voto al candidato presidente (articolo 10, comma 7, dalla L.R. n. 16/2013).

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti casi:

- a) nullità della scheda;
- b) nullità dei voti per il candidato alla carica di Presidente della Regione e per la lista circoscrizionale;
- c) nullità del solo voto per la lista circoscrizionale (e validità del voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione);
- d) nullità o annullamento del voto di preferenza;

Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

a) nullità della
scheda

La nullità della scheda determina la nullità di tutti i voti in essa espressi.

Le schede sono nulle nei seguenti casi (articolo 9, comma 2, dalla L.R. n. 16/2013):

- 1) Schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- 2) Schede nelle quali la volontà dell'elettore non sia univocamente determinabile ed intellegibile.

Tali schede sono tutte registrate nelle Tabelle di scrutinio relative alle liste circoscrizionali, nel prospetto "*Schede nulle*", nonché nel verbale dell'Ufficio, nel prospetto del § 32.

b)

nullità dei voti per la lista circoscrizionale e per il candidato alla carica di Presidente della Regione

Si ha la nullità dei voti sia per la lista circoscrizionale che per il candidato alla carica di Presidente della Regione (schede contenenti esclusivamente voti nulli), nei seguenti casi (articolo 9, comma 3, dalla L.R. n. 16/2013):

- 1) Voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte dall'art. 17, comma 2-bis, della L.R. n. 16/2013;
- 2) Voti contenuti in schede che non portano la firma dello scrutatore o il bollo richiesti.

Tali voti nulli vanno tutti registrati nelle Tabelle di scrutinio relative alle liste circoscrizionali, nel prospetto "*Schede contenenti esclusivamente voti nulli*". Per la registrazione nel prospetto del § 33 del verbale, tali voti devono essere conteggiati distintamente a seconda delle due diverse fattispecie ivi espressamente indicate.

Il totale registrato nelle Tabelle di scrutinio deve naturalmente corrispondere al totale riportato nel § 33 del verbale.

Le schede contenenti esclusivamente voti nulli devono essere di volta in volta vidimate da almeno due componenti l'Ufficio ed incluse nella *Busta n. 8/d R*, per essere allegate al verbale.

c)

nullità del solo voto per la lista circoscrizionale (e validità del voto per il candidato alla carica di
Presidente della Regione)

Si ha la nullità del voto di lista circoscrizionale, pur essendo valido il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione contenuto nella stessa scheda, quando il voto per la lista

circostrizionale è stato espresso in modo irregolare o in modo non univoco (articolo 9, comma 5, e articolo 10, comma 7, dalla L.R. n. 16/2013).

Le schede così votate:

- devono essere conteggiate con riferimento ai voti da attribuire al candidato alla carica di Presidente della Regione, segnandole nell'apposito prospetto "tabella 1" delle Tabelle di scrutinio relative ai candidati alla carica di Presidente della Regione
- non devono essere, invece, considerate in relazione ai voti da attribuire alle liste circostrizionali.

Esse sono registrate nel § 34 del verbale che è suddiviso in due parti:

- nella parte A) vanno registrati i voti nulli nel caso in cui gli stessi possano essere riferiti ad una specifica lista circostrizionale; tali voti vanno registrati nelle Tabelle di scrutinio relative alle liste circostrizionali nel prospetto "Voti di lista nulli" riferito a quella determinata lista
- nella parte B) vanno registrati i voti nulli riferiti a più liste circostrizionali (ad esempio, caso in cui l'elettore ha validamente votato per un candidato alla carica di Presidente della Regione e ha contemporaneamente espresso un voto per due o più liste circostrizionali); tali voti vanno registrati nelle Tabelle di scrutinio relative alle liste circostrizionali, parte finale, prospetto "Schede contenenti voti nulli riferiti a più liste".

Le schede contenenti voti nulli limitatamente alla lista circostrizionale e validi per un candidato alla carica di Presidente della Regione non devono essere inserite nella *Busta n. 8/d R*, bensì nella *Busta n. 7 R*.

d)

nullità o annullamento del voto di preferenza

Si ha la nullità dei voti di preferenza nei seguenti casi (articolo 8, 9, comma 4, articolo 10, comma 3, articolo 10, comma 4, della L.R. n. 16/2013):

- a) la preferenza è stata espressa in modo da creare confusione o incertezza sul candidato a favore del quale il voto è stato effettivamente espresso;
- b) la preferenza è stata espressa numericamente anziché nominativamente;
- c) la preferenza o le preferenze sono state espresse per un candidato o due candidati compresi in una lista circostrizionale di altra Circostrizione elettorale.

Con l'introduzione della doppia preferenza di genere è possibile che si verifichi la contestuale presenza di voti di preferenza validi e di voti di preferenza da annullare.

Il voto di preferenza è annullato nei seguenti casi (articolo 10, comma 4, 5, e 6 della L.R. n. 16 del 2013):

- a) l'elettore ha espresso più di due preferenze per candidati della stessa lista: sono valide le prime due preferenze espresse per candidati di genere diverso, sono annullate le altre preferenze;
- b) l'elettore ha espresso due preferenze per candidati della stessa lista appartenenti allo stesso genere: è valida la preferenza espressa nella prima riga, è annullata la preferenza espressa nella seconda riga;

- c) l'elettore ha espresso due preferenze per candidati di genere diverso ma appartenenti a liste circoscrizionali diverse utilizzando le due righe apposte in un unico riquadro: è valida la preferenza per il candidato che appartiene alla lista circoscrizionale il cui contrassegno è incluso nel riquadro, è annullata la preferenza per il candidato che non appartiene a tale lista circoscrizionale.

Si tenga presente che:

- la nullità della scheda, determina, in ogni caso, la nullità del voto di preferenza espresso nella scheda
- la nullità o l'annullamento del voto di preferenza o le eventuali contestazioni sul medesimo, invece, non comportano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto di lista e per il candidato alla carica di Presidente della Regione.

In base al principio per cui deve essere ammessa la validità del voto ogni qualvolta si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (articolo 9, comma 5, dalla L.R. n. 16/2013), è valido il voto di preferenza o i voti di preferenza anche se espressi con errori ortografici che non impediscano, in ogni caso, di individuare il candidato o i candidati prescelti.

I voti di lista nulli, i voti di preferenza nulli o annullati, le schede nulle, le schede contenenti esclusivamente voti nulli e le schede contenenti voti nulli riferiti a più liste vanno registrati, separatamente, nelle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. I voti di preferenza nulli o annullati sono registrati insieme nella stessa sezione.

Del numero delle schede nulle, delle schede contenenti esclusivamente voti nulli, delle schede contenenti voti nulli riferiti a più liste, dei voti di lista e dei voti di preferenza nulli e annullati deve essere presa nota nel verbale.

Le schede nulle devono essere di volta in volta vidimate da almeno due componenti l'Ufficio ed incluse nella *Busta n. 8/d R*, per essere allegate al verbale.

Si ricorda, una volta di più, che le schede contenenti un voto valido per un candidato alla carica di Presidente della Regione e un voto nullo per una o più liste circoscrizionali e voti di preferenza nulli o annullati vanno inserite nella *Busta n. 7 R*.

62. Voti contestati

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità del voto. In questo caso si ricorda che la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta si può desumere la effettiva volontà dell'elettore (articolo 9, comma 5, della L.R. n. 16/2013); poiché le cause di nullità sono state ben delimitate dagli articoli predetti, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochissimi casi.

I voti di lista circoscrizionale contestati (§ 35 del verbale) devono essere raggruppati per lista e, per ogni lista, secondo i motivi di contestazione. Nel verbale devono essere indicati, per ogni lista, i voti contestati assegnati e quelli non assegnati.

I voti di preferenza contestati (§ 37 del verbale) devono essere raggruppati per candidato e, per ogni candidato, secondo i motivi di contestazione. Nel verbale devono essere indicati, per ogni candidato, i voti contestati assegnati e quelli non assegnati.

I voti per i candidati alla carica di Presidente della Regione contestati (§ 38 del verbale) devono essere raggruppati per candidato e, per ogni candidato, secondo i motivi di contestazione. Nel verbale devono essere indicati, per ogni candidato, i voti contestati assegnati e quelli non assegnati.

Sull'attribuzione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (articolo 67 dalla L.R. n. 7/1979). È compito del presidente vanificare ogni eventuale tentativo, da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti e contestazioni, per turbare l'andamento delle operazioni e per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non per lui vincolante.

Le decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio in quanto i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono riesaminati dall'Ufficio centrale circoscrizionale che decide, ai fini della ripartizione dei seggi e della proclamazione degli eletti, sull'assegnazione o meno dei voti stessi.

Si deve tener conto, sia in sede di compilazione delle Tabelle di scrutinio che del verbale, che una scheda contenente un voto contestato per un candidato alla carica di Presidente della Regione può contenere un voto valido per una lista circoscrizionale, e viceversa. Pertanto, indipendentemente dall'assegnazione o meno del voto contestato, l'Ufficio attribuirà comunque il voto valido.

Le schede contenenti ogni tipo di voto contestato devono essere immediatamente vidimate da almeno due componenti l'Ufficio ed incluse: quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati, nella *Busta n. 8/b R*, separando le schede riferite alle liste circoscrizionali da quelle riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione; quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, nella *Busta n. 8/c R*, separando le schede riferite alle liste circoscrizionali da quelle riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione.

63. Operazioni di controllo dello spoglio

Ultimato lo scrutinio il presidente conta tutte le schede spogliate. Quindi conta le schede contenenti voti nulli o voti contestati, provvisoriamente assegnati o non assegnati, le schede nulle e le schede bianche, e verifica se il totale di tutte queste schede più le schede contenenti voti validi corrisponde a quello che risulta dalle tabelle di scrutinio.

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta il numero totale delle schede scrutinate che deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. (articolo 64, comma 8, della L.R. n. 7/1979).

64. Risultato dello scrutinio

Al termine delle operazioni di controllo dello scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato nel verbale, ricavando i relativi dati dalle tabelle di scrutinio, distintamente per le liste circoscrizionali e per i candidati alla carica di Presidente della Regione.

I dati dello scrutinio sono riportati nel § 40 del verbale per le liste circoscrizionali, e nel § 41 per i candidati alla carica di Presidente della Regione.

Nel § 41, la tabella II contiene le colonne A e B:

1. nella colonna A, "*voti validi*", deve essere indicato il totale di tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, riportati da ciascuna candidato alla carica di Presidente della Regione, così come risulta dalle tabelle di scrutinio relative ai candidati alla carica di Presidente della Regione; il dato numerico da riportare in questa colonna è quello che si ricava dal prospetto di cui alla tabella 1) delle tabelle di scrutinio relative ai candidati alla carica di Presidente della Regione.

2. nella colonna B, “*di cui espressi in favore del solo candidato alla carica di Presidente della Regione*”, che rappresenta una specificazione della precedente colonna A, vanno riportati quei voti, tra quelli validi conseguiti da ciascun candidato alla carica di Presidente, espressi in schede che contengono solo un voto per il candidato alla carica di Presidente, ovvero che contengono un voto valido per il candidato alla carica di Presidente e un voto o voti nulli limitatamente alle liste circoscrizionali. In sostanza, il dato numerico da riportare in questa colonna è quello che si ricava dal prospetto di cui alla tabella 1-bis) delle tabelle di scrutinio relative ai candidati alla carica di Presidente della Regione. Non rientrano pertanto nei dati da riportare in questa colonna i voti contenuti in schede che contengono un voto valido per il candidato alla carica di Presidente della Regione e un voto contestato per una lista circoscrizionale. Tali voti contestati, infatti, assegnati o non assegnati, vengono conteggiati separatamente e non devono essere confusi con i voti nulli.

65. Estratto del verbale

Certificato nel verbale il risultato dello scrutinio, il presidente compila un estratto del verbale per la parte che riguarda il risultato della votazione e dello scrutinio (*Modello n. 10 bis R*). Detto estratto, incluso nella *Busta n. 6 R*, viene trasmesso, per il tramite del comune, alla Presidenza della Regione.

66 Chiusura del verbale e formazione dei plichi

Infine, il presidente procede alla chiusura del verbale e alla formazione dei plichi per la trasmissione agli Uffici competenti degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

Il presidente:

- 1) chiude nella *Busta n. 7 R* tutte le schede valide, una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero), *Modello n. 17 R* – relativo alle liste circoscrizionali – e *Modello n. 18 R* – relativo ai candidati alla carica di Presidente della Regione - e un estratto del verbale relativo alla formazione dello stesso plico.

Su tale busta vengono apposti l'indicazione della Sezione, il sigillo con il bollo della Sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori, dei rappresentanti di lista presenti che ne fanno richiesta.

- 2) include:
 - a) *nella Busta n. 8/b R* le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative;
 - b) *nella Busta n. 8/c R* le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati e le carte relative;
- 3) riunisce le anzidette *Buste n. 8/b R* e *n. 8/c R* nella *Busta n. 8/a R*, con una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) *Modello n. 17 R* – relativo alle liste circoscrizionali – e *Modello n. 18 R* – relativo ai candidati alla carica di Presidente della Regione, e tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni dell'Ufficio;
- 4) include nella *Busta n. 8/d R* le schede nulle, le schede bianche e le schede contenenti esclusivamente voti nulli;

- 5) raccoglie, infine, nella *Busta n. 8/e R* le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo della Sezione o senza firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.

La *Busta n. 8/a R* e le *Buste n. 8/d R* e *n. 8/e R* vengono incluse nella *Busta n. 8 R*, destinata a contenere uno dei due esemplari del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e gli atti ad esso allegati.

Sui plichi di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 vengono apposti l'indicazione della Sezione, il sigillo col bollo della Sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori, dei rappresentanti di lista che ne fanno richiesta.

La *Busta n. 7 R* verrà recapitata, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al Sindaco del Comune, il quale provvederà al successivo inoltro al competente Tribunale del circondario.

La *Busta n. 8 R* dovrà essere rimessa dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune, il quale provvederà al sollecito inoltro al Tribunale del capoluogo nella cui circoscrizione si trova la sezione, per la consegna al competente Ufficio centrale circoscrizionale.

L'altro esemplare del verbale, chiuso nella *Busta n. 9 R*, viene depositato, appena sciolta l'adunanza, nella segreteria del comune dove ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

67. Riconsegna del materiale

Eseguiti tutti gli adempimenti di cui sopra, il presidente dell'Ufficio consegna il materiale utilizzato per la votazione al rappresentante del comune o al rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la Sezione. Nella *Busta n. 10 R* sono quindi riposti il contenitore con il bollo della sezione ed eventualmente il secondo bollo (togliendone la bottiglietta di inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, e ciò per evitare che, versandosi, deteriori il contenitore ed il timbro stesso), le matite copiative rimaste, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria eventualmente avanzati ed una copia del verbale di riconsegna al comune del materiale. La busta, recante le firme del presidente e del segretario, è chiusa alla presenza del rappresentante del comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado e ritirato dall'incaricato del comune o dal rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato subito alla segreteria del comune.

Principali sanzioni

Sanzioni relative alle operazioni dei seggi

Quantunque nessuna disposizione di legge lo prescriva, è tuttavia opportuno che i presidenti, all'atto della costituzione dell'Ufficio, nell'esortazione di rito che rivolgono ai componenti il seggio perché assolvano le delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità e con il necessario zelo, facciano anche un accenno sommario alle sanzioni cui gli stessi possono andare incontro per infrazioni alle norme della legge elettorale.

Gli articoli del D.P.R. n. 361/1957, sui quali è opportuno richiamare l'attenzione dei componenti l'Ufficio, sono i seguenti: art. 94; art. 100; art. 101; art. 102; art. 103; art. 104; art. 108; art. 111.

Sanzioni sono inoltre previste dagli articoli 100, 101, 102, 103, 104 e 109 del succitato D.P.R. n. 361/1957 anche nei confronti di chiunque turba, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio.

Azione penale

È compito precipuo del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione rilevare i casi di infrazione alla legge soggetti a sanzioni penali.

Egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 38 della L.R. n. 7/1979, può anche disporre l'espulsione o l'arresto di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale (art. 34 della L.R. n. 7/1979), ha l'obbligo di fare rapporto, al Pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, di ogni infrazione, da chiunque commessa, alle norme penali contenute nel cennato D.P.R. n. 361/1957, della quale venga comunque a conoscenza (art. 331 del Codice di procedura penale).

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, i poteri anzidetti sono attribuiti al vicepresidente che lo sostituisce.

Anche gli scrutatori ed il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali che si dovessero riscontrare durante le operazioni di votazione e di scrutinio e, a seconda che in esse incorrano il presidente o il vicepresidente, ovvero elettori, o rappresentanti di lista, dovranno provvedere a promuovere direttamente l'azione penale, richiedendo l'intervento della competente autorità giudiziaria, oppure sollecitando il presidente o il vicepresidente a promuovere tale azione.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate, incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso le sezioni elettorali.

Infine, qualunque elettore, che si trovi presente nella sala delle elezioni, e che rilevi eventuali infrazioni od irregolarità nelle operazioni di votazione, potrà procedere alla relativa denuncia.

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ I. – Elettori in condizioni di dipendenza da apparecchiature elettromedicali – Domanda di ammissione al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedimenti del sindaco del comune.

In forza del richiamo operato dall'art. 20, comma 1-bis, della L.R. n. 16/2013, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 come modificato dall'art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, facendo pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, apposita dichiarazione di volontà, di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo.

Per l'elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna, le disposizioni sul voto domiciliare si applicano soltanto agli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimoranti in un comune della Regione.

Alla domanda vanno allegati idoneo certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale, e copia della tessera elettorale.

Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'apposita annotazione del diritto al voto assistito, il predetto certificato medico attesterà l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, una volta verificata la regolarità e completezza della documentazione, dispongono l'ammissione dell'elettore al voto domiciliare, includendolo in determinati elenchi, di cui subito si dirà, e rilasciando all'elettore una attestazione dell'avvenuta inclusione in tali elenchi.

Inoltre, i sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune della regione, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, comunicano al sindaco di ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione per ogni elettore di nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora.

§ II. – Predisposizione da parte del sindaco del comune degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare.

Poiché, come detto, la legge prevede sia il caso in cui l'elettore voti a domicilio nell'ambito territoriale della propria sezione di iscrizione, sia quello in cui voti in una sezione dello stesso comune diversa da quella di iscrizione oppure, per le elezioni regionali, in una sezione di un altro comune della regione nel cui territorio abbia dimora, a seconda dei casi, pertanto, i sindaci dei comuni formano distinti elenchi come di seguito specificato:

- elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni della regione;

- elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni della regione.

In ogni elenco, vengono distinti gli elettori di genere maschile da quelli di genere femminile e per ogni elettore vengono indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo completo dell'abitazione in cui dimora, con eventuale recapito telefonico.

Gli elenchi stessi vengono consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

§ III. – Consegna ai presidenti di seggio degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e di un bollo di sezione in più. – Annotazioni nelle liste sezionali. – Autenticazione delle schede.

Nel giorno di sabato, prima dell'insediamento del seggio, i sindaci dei comuni devono consegnare ai presidenti degli uffici elettorali di sezione gli elenchi di cui si è fatto cenno.

Ai presidenti stessi, unitamente al materiale per il funzionamento ordinario del seggio, andrà consegnato, per le specifiche esigenze della raccolta del voto a domicilio, un bollo di sezione in più (fornito dalla Prefettura), con il quale certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto.

Nella seduta pomeridiana del giorno stesso che precede le votazioni, i presidenti degli uffici elettorali di sezione provvederanno a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) verranno aggiunti in calce alle liste stesse.

Dovrà altresì, conseguentemente, provvedersi all'autenticazione di un numero di schede di voto pari al numero degli iscritti della sezione, detratto il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lett. b) e aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lett. c).

§ IV. – Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione.

Il voto viene raccolto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione con l'assistenza di uno degli scrutatori dell'ufficio stesso, designato con sorteggio, e del segretario. Trovano pertanto applicazione, di massima, le disposizioni previste per le operazioni dell'ufficio distaccato di sezione, contenute nella presente Pubblicazione n. 3 "Operazioni degli Uffici elettorali di sezione".

Ai fini della raccolta del voto dovrà essere utilizzato il “Verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale distaccato della sezione per la raccolta del voto degli elettori ammessi al voto domiciliare” (mod. 11 DOM. R).

Poiché le operazioni di votazione presso la sede del seggio dovranno regolarmente continuare anche durante l’assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno ivi assunte dal vicepresidente dell’Ufficio elettorale di sezione, mentre quelle attinenti al segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all’atto della costituzione dell’Ufficio distaccato.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidente del seggio.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.

E’ pertanto opportuno che il presidente dell’ufficio elettorale di sezione decida anzitempo, sia pure orientativamente, l’orario in cui si recherà al domicilio degli elettori interessati, scegliendo, ovviamente, quello di presumibile minore affluenza presso la sede del seggio da parte degli altri elettori e, laddove il medesimo ufficio distaccato debba recarsi presso luoghi di cura ubicati nell’ambito del territorio della sezione, provvedendo congiuntamente ai relativi adempimenti.

§ V – Materiale occorrente per la raccolta del voto domiciliare – Custodia delle schede autenticate e di quelle votate o ritirate.

Il Presidente, oltre alle schede di votazione, recherà con sé gli appositi elenchi degli ammessi al voto domiciliare come predisposti dai comuni, nonché l’altro materiale occorrente per la votazione (un congruo numero di matite copiative; i verbali; il timbro della sezione assegnato in più per le esigenze dell’ufficio distaccato; ecc.).

Le schede autenticate per la votazione, in numero corrispondente a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata, saranno inserite nella busta “Voto domiciliare/1 R” oppure in una busta², sulla quale dovranno essere apposte le seguenti diciture: “Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna”- “SCHEDE AUTENTICATE per la votazione degli elettori ammessi al voto domiciliare”. Sulla chiusura della busta dovranno inoltre essere apposti il bollo della Sezione e le firme dei componenti l’Ufficio.

Dopo l’espressione del voto, le schede stesse saranno invece raccolte e custodite, debitamente piegate, nella busta “Voto domiciliare/2 R” oppure in un’altra busta³ (sulla quale dovranno essere apposte le seguenti diciture: “Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna”- “SCHEDE VOTATE dagli elettori ammessi al voto domiciliare”; sulla chiusura della busta dovranno inoltre essere apposti il bollo della Sezione e le firme dei componenti l’Ufficio), per essere poi riportate nella sede dell’Ufficio elettorale di sezione, e quivi immediatamente immesse nella rispettiva urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco che avranno effettivamente votato presso il loro domicilio.

Le schede deteriorate, e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio), per essere, poi, unite alle analoghe schede esistenti nella sede dell’Ufficio elettorale di sezione.

² Utilizzare a tal fine le buste bianche già fornite dal Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni.

³ Utilizzare a tal fine le buste bianche già fornite dal Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni.

§ VI. – Annotazione sugli elenchi degli ammessi al voto domiciliare dell'espressione del voto e del numero della tessera elettorale. – Trattenimento da parte degli interessati delle attestazioni rilasciate dal comune.

A fianco dei nominativi riportati negli appositi elenchi, deve prendersi nota del voto espresso.

Deve altresì prendersi nota del numero della tessera elettorale dell'elettore votante.

Sulla stessa tessera elettorale, all'interno dell'apposito spazio, deve certificarsi col bollo dell'ufficio di sezione e la data l'avvenuta espressione del voto.

Le attestazioni trasmesse agli interessati dai comuni di rispettiva iscrizione elettorale, concernenti l'avvenuta inclusione negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, per fini di semplificazione del procedimento, potranno essere trattenute dagli elettori.

§ VII. – Annotazioni nelle liste sezionali. – Trascrizione nel registro del numero della tessera elettorale. – Verbalizzazione. – Custodia degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare.

Dei nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio da una sezione diversa da quella di iscrizione viene presa nota nelle liste elettorali aggiunte per la votazione degli elettori ammessi al voto domiciliare (mod. 16m DOM. R e mod. 16f DOM. R) per poi essere trascritti in calce alla lista sezionale, e di essi viene presa nota nell'apposito verbale da fornire a ciascun seggio (mod. 11 DOM. R).

Il numero della tessera elettorale dei predetti elettori viene annotato nel registro per l'annotazione del numero della tessera elettorale degli elettori ammessi al voto domiciliare (mod. 47m DOM. R e mod. 47f DOM. R) per poi essere riportati in calce al registro, maschile e femminile, per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti iscritti nelle liste sezionali.

Parimenti, sono registrati nel medesimo verbale i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio a cura della stessa sezione elettorale di iscrizione; anche in tal caso dei nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio viene presa nota nelle liste elettorali aggiunte per la votazione degli elettori ammessi al voto domiciliare (mod. 16m DOM. R e mod. 16f DOM. R) e il numero della tessera elettorale viene annotato nel registro per l'annotazione del numero della tessera elettorale degli elettori ammessi al voto domiciliare (mod. 47m DOM. R e mod. 47f DOM. R). Successivamente, la particolare modalità di voto sarà trascritta a fianco del rispettivo nominativo sulla lista sezionale e si prenderà nota del numero della tessera elettorale nel registro, maschile e femminile, per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti iscritti nelle liste sezionali.

Nel caso di voto a domicilio a cura di una sezione diversa da quella di iscrizione elettorale, di ciò si prende nota sulla lista sezionale della sezione di iscrizione elettorale, a fianco del nominativo dell'elettore.

Viene pure preso nota nel verbale dei nominativi di coloro che esercitano il diritto di voto a domicilio avvalendosi dell'aiuto di un altro elettore, le cui generalità saranno registrate nello stesso verbale e sulla cui tessera elettorale sarà effettuata apposita annotazione.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, come predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti di seggio, con le relative annotazioni, sono allegati alle liste sezionali e ad altri atti dell'ufficio di sezione.

I dati relativi alle operazioni dell'Ufficio distaccato di sezione inerenti la raccolta del voto a domicilio dovranno essere riportati, nel verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione (mod. 10R).

§ VIII. – Garanzia della libertà e segretezza del voto e del diritto alla riservatezza dell'elettore.

Ai sensi della normativa vigente, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto “nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore”.

In pari tempo, il presidente e gli altri componenti dei seggi nonché gli stessi rappresentanti di lista che chiedano di presenziare alla raccolta del voto a domicilio, dovranno garantire al massimo grado il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore stesso nell'assoluto rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute del medesimo.